



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA  
DIREZIONE URBANISTICA  
SETTORE PROGETTI E STRATEGIE URBANE  
VIA MEUCCI N° 4

## VARIANTE N. 249 AL P.R.G.

(AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 7 DELLA L.U.R.)

### ADEGUAMENTO FASCE DI RISPETTO

AREE UBICATE NELLA PORZIONE NORD DEL TERRITORIO COMUNALE AL CONFINE CON I COMUNI DI BORGARO TORINESE E DI VENARIA (CIRCOSCRIZIONE AMMINISTRATIVA N°6 - BARRIERA DI MILANO - REGIO PARCO - BARCA - BERTOLLA - FALCHERA - REBAUDENGO - VILLARETTO) E NELLA PORZIONE SUD DEL TERRITORIO COMUNALE AL CONFINE CON IL COMUNE DI MONCALIERI (CIRCOSCRIZIONE AMMINISTRATIVA N°9 - NIZZA MILLEFONTI - LINGOTTO - FILADELFIA)



**DIRIGENTE DEL SETTORE  
PROGETTI E STRATEGIE URBANE  
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
Arch. Daniela Grogardi

**RESPONSABILE TECNICO**  
Arch. Barbara Bersia

**COLLABORATORI GRAFICI**  
Geom. Roberto Aragno

**COLLABORATORI TECNICI**  
Geom. Giorgio Assom  
Ing. Alberto Rolandi

**COLLABORATORI TECNICI ESTERNI AL SETTORE**  
Ing. Enrico Gallo

Torino, febbraio 2011



## **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

Il presente provvedimento riguarda l'aggiornamento di alcune fasce di rispetto, derivanti dalla presenza di infrastrutture sul territorio, puntualmente localizzate, in recepimento di provvedimenti emanati da organi di rango superiore, quali la Regione Piemonte o la Provincia di Torino.

In particolare si tratta della ridefinizione, resasi necessaria anche a seguito di nuovi disposti normativi, o delle nuova imposizione delle seguenti fasce di rispetto:

- aree di salvaguardia del campo pozzi della Società Metropolitana Acque di Torino (SMAT) S.p.A., ubicato nei comuni di Venaria Reale, Borgaro Torinese e Torino, definite ai sensi dell'art. 21 del Decreto Legislativo n. 152/1999 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole", ora confluito nel Decreto Legislativo n. 152/2006 "Norme in materia ambientale";
- area di salvaguardia della captazione di acqua superficiale, con annesso impianto di potabilizzazione, ubicata al confine con il Comune di Moncalieri, in sponda sinistra del fiume Po, definita ai sensi del Regolamento Regionale 15/R/2006, emanato in attuazione della Legge Regionale 29 dicembre 2000, n. 61 inerente le prime disposizioni per l'attuazione del D.lgs 152/1999;
- fascia di rispetto stradale della nuova circonvallazione di Venaria Reale e Borgaro Torinese, di collegamento alla Reggia di Venaria, a seguito della nuova classificazione attribuita al tratto di strada di collegamento tra la rotatoria "Torino" e la ex SP 9 di Altessano.

## DEFINIZIONE AREE DI SALVAGUARDIA POZZI

Le fasce di rispetto generate dalle opere di captazione sono individuate sul P.R.G. vigente, allegato tecnico n. 7 “Fasce di rispetto”, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) n. 236/88; tale decreto è stato abrogato dal Decreto legislativo (D.lgs) n. 152/1999), le cui disposizioni in materia sono ora confluite nell’art. 94 del D.lgs n. 152/2006 (Codice dell’Ambiente).

A livello regionale occorre, inoltre, fare riferimento alla Legge Regionale (L.R.) n. 61 del 29/12/2000 “Disposizioni per la prima attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque” e al Regolamento n. 15/R dell’11/12/2006 “Disciplina e procedimento di definizione delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano”.

L’art. 94 del D.lgs n. 152/2006 stabilisce che l’individuazione delle aree di salvaguardia è di competenza regionale. Il Regolamento regionale, in attuazione della L.R. 61 del 29/12/2000, disciplina nel dettaglio le aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano. Le aree di salvaguardia sono distinte in “zona di tutela assoluta” e in “zona di rispetto”; la “zona di rispetto” è ulteriormente suddivisa in “zona di rispetto ristretta” e in “zona di rispetto allargata”.

Ai sensi del Regolamento regionale, le Autorità d’Ambito<sup>1</sup>, devono adottare un programma di adeguamento delle aree di salvaguardia delle captazioni esistenti nel quale dovranno essere indicate tra l’altro “*le opere di captazione in ordine alle quali proporre la definizione delle aree di salvaguardia*” e le “*opere di captazione per le quali sia programmato l’abbandono nei cinque anni successivi all’adozione del programma stesso e relativo piano di dismissione...*”.

Fino all’adozione del programma di adeguamento suddetto, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento regionale “*le aree di salvaguardia restano definite sulla base del criterio geometrico definito dalla normativa statale vigente. Fermi restando i vincoli e le limitazioni di cui alla predetta normativa statale, ai fini della tutela della risorsa idrica captata nelle predette aree non sono ammessi nuovi insediamenti ed usi del territorio che*

---

<sup>1</sup> Le Autorità d’ambito con l’entrata in vigore della legge n. 42 del 26 marzo 2010, ai sensi dell’art. 2 saranno soppresse decorso un anno dalla data in vigore della stessa legge, e le cui competenze saranno attribuite con specifica legge dalle Regioni nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza

*comportino un incremento dell'attuale condizione di vulnerabilità e rischio della risorsa stessa".*

A seguito di approfondimenti di carattere generale sulla materia, svolti presso i competenti settori regionali, viene peraltro riconosciuto che *“la definizione con l'obsoleto criterio geometrico non sempre tiene in considerazione il grado di vulnerabilità della risorsa e le condizioni idrogeologiche degli acquiferi captati”* mentre il criterio cronologico, previsto dal Regolamento *“individua più puntualmente l'area da sottoporre a vincoli, suddividendola nell'area di rispetto ristretta, sulla quale i vincoli sono più restrittivi, e in quella allargata con obblighi meno vincolanti”*.

Ciò premesso, nelle more della definizione di quanto sopra, la Regione Piemonte mediante atti puntuali (determinazioni dirigenziali) ha concluso i procedimenti relativi alla definizione delle aree di salvaguardia del campo pozzi compreso tra i comuni di Borgaro Torinese, Venaria e Torino e dell'area di salvaguardia della captazione di acqua superficiale ubicata in sponda sinistra del fiume Po sopra citati; **conseguentemente la Città deve recepire, ai sensi dell'art. 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R/2006, nello strumento urbanistico generale, i vincoli derivanti dalla definizione delle aree di salvaguardia, emanare i provvedimenti necessari per il rispetto degli stessi e notificare, ai proprietari o possessori dei terreni interessati dalle aree di salvaguardia, i provvedimenti di definizione con i relativi vincoli.**

#### **Campo pozzi SMAT di Venaria Reale, Borgaro Torinese e Torino (area nord)**

La presente Variante prende atto della Determinazione numero 201 del 14 luglio 2005 della Regione Piemonte Direzione Pianificazione delle Risorse Idriche con oggetto: *“Comuni di Venaria Reale, Borgaro Torinese e Torino. Ridefinizione delle aree di salvaguardia del campo pozzi della Società Metropolitana Acque di Torino S.p.A. Articolo 21 del Decreto Legislativo n. 152/1999 e successive modifiche e integrazioni.”*

Tale Determinazione assume la proposta di ridefinizione presentata dall'Autorità d'Ambito Torinese n. 3 elaborata sulla base delle risultanze dello studio idrogeologico che individua le aree di salvaguardia con il criterio temporale. In particolare la zona di rispetto ristretta (ZRR) è stata calcolata sulla base dell'isocrona a 60 giorni per tutti i pozzi in esame. La zona di rispetto allargata (ZRA) è stata determinata sulla base dell'isocrona a 360 giorni o a 180 giorni a seconda della differente vulnerabilità degli acquiferi captati. La zona di tutela assoluta per ciascun pozzo è definita con il criterio geometrico con un

cerchio di raggio 10 metri rispetto al centro del pozzo e comunque ricomprende le opere ed i manufatti connessi alla presa e al servizio di captazione. Per la Città di Torino i pozzi interessati dalla Determina Dirigenziale sono i seguenti: P29, P29bis, P30, P31, P31bis, P32, P36, P33, P33bis, riportati nelle relative planimetrie su base catastale denominate “Delimitazione delle aree di salvaguardia del campo pozzi di Venaria” – tavole 22 e 23.

I terreni interessati dalla proposta di ridefinizione delle aree di salvaguardia generate dalla presenza dei pozzi dell’acquedotto, ubicati all’interno della Circostrizione n. 6 “Barriera di Milano - Regio Parco - Barca - Bertolla - Falchera - Rebaudengo – Villaretto”, ricadono in aree destinate dal Piano Regolatore della Città di Torino, prevalentemente a Servizi pubblici “S” lett. “t – Attrezzature e impianti tecnologici” e lett. “v - parchi pubblici urbani e comprensoriali”, comprese all’interno del Parco Urbano e Fluviale - ambito P33 “Area a parco del Villaretto” e soggette alle specifiche prescrizioni riportate agli art.li 3, 8, 19 e 21 delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione (N.U.E.A.) di P.R.G.; in minima parte ricadono in area normativa “IN – edifici o complessi di edifici a destinazione produttiva inseriti in zone consolidate per attività produttive, soggetta ai disposti dell’art. 8 punto 11 e dell’art. 14 N.U.E.A. e in area normativa “VI – aree non edificate e relativo sottosuolo destinate alla viabilità, al trasporto pubblico ed alla circolazione”.

Tali aree sono esterne al perimetro del centro abitato individuato ai sensi dell’art. 81 della L.U.R. e s.m.i. e sono parzialmente interessate dai seguenti vincoli, riportati rispettivamente, nell’allegato tecnico n. 7 di P.R.G. “Fasce di rispetto”:

- limite di 150 metri relativo alla tangenziale (lato nord), vincolo di P.R.G.;
- fascia di rispetto stradale
- fascia di rispetto di elettrodotto
- pozzi acquedotto e fasce di rispetto D.P.R 236/88

Gli interventi e gli usi consentiti all’interno di tali fasce sono rispettivamente riportati all’articolo 27 della L.R. 56/77 e s.m.i. e all’art. 30 delle N.U.E.A..

Per quanto attiene l’aspetto idrogeologico, in conformità alla variante n. 100 al P.R.G. di adeguamento al Piano per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.), approvata dalla Regione Piemonte con D.G.R. N. 21-9903 del 27.10.2008, le aree in oggetto ricadono, come si evince dall’Allegato tecnico n. 3 del P.R.G. “Carta di sintesi della pericolosità

geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica”, prevalentemente nella “Classe I” – Sottoclasse I di pianura (P) – che comprende aree edificate ed inedificate, non soggette a pericolo di inondazione né di allagamento. Gli interventi sono di norma consentiti nel rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/88 e del D.M. 14/01/2008.

Porzioni minori ricadono nelle sottoclassi II(P), IIIb2b(P) e IIIa(P); la sottoclasse II(P), che coincide con la fascia di territorio di larghezza variabile interposta tra le aree in classe I e quelle in classe III, presenta una graduale variazione di pericolosità, nella quale gli interventi sia pubblici che privati sono di norma consentiti. La sottoclasse IIIb2b(P) comprende aree edificate, appartenenti alla fascia C, che sono state parzialmente inondate e sono considerate attualmente inondabili, a modesta pericolosità, edificabili, con limitazioni nella tipologia costruttiva. La sottoclasse IIIa(P) è infine caratterizzata da aree inedificate, appartenenti alle Fasce A, B e C, che sono state inondate e/o sono ritenute inondabili per la piena di riferimento. Nel caso in esame, il limite esterno della sottoclasse IIIa(P) coincide con quello delle “aree soggette all’onda di piena per collasso dei bacini artificiali”. In tali aree sono ammessi esclusivamente lavori di manutenzione e ristrutturazione della rete viaria e delle reti tecnologiche esistenti. Per le opere infrastrutturali pubbliche o di interesse pubblico, riferite a servizi essenziali non altrimenti localizzabili, vale quanto indicato all'art. 38 delle N.d.A. del PAI e all’art. 31 della L.R. 56/77 e s.m.i., in quanto trattasi di aree inidonee a nuovi insediamenti.

La cartografia riporta, infine, la presenza sulle aree di processi di dissesto lineare che comportano fasce di inedificabilità assoluta pari 10 metri dal piede dell’argine artificiale o dalla sponda naturale.

Per gli aspetti di carattere più puntuale, si rimanda ai disposti e alle ulteriori prescrizioni dell'allegato B “Norme sull’assetto idrogeologico e di adeguamento al P.A.I.” . Particolare attenzione dovrà essere rivolta alle disposizioni contenute al capitolo 1 “Norme geologiche generali di tutela, PAI e vincolo idrogeologico” e al paragrafo 1.1 “Corsi d’acqua naturali/artificiali e tratti tombinati: fasce di rispetto e norme di salvaguardia” in quanto, in prossimità dell’area edificata, si è rilevata la presenza di una bealera.

### **Opera di presa dell’impianto di potabilizzazione del fiume Po (area sud)**

Il presente provvedimento prende inoltre atto della Determinazione Dirigenziale n. 246 del 18 giugno 2009 con la quale la Regione Piemonte, Direzione Ambiente Settore

Servizio Idrico Integrato ha concluso il procedimento di definizione dell'area di salvaguardia della captazione di acqua superficiale ubicata in sponda sinistra del Fiume Po, con annesso impianto di potabilizzazione prendendo atto della proposta di definizione trasmessa dall'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "Torinese" d'intesa con la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (riportata nella relativa planimetria su base catastale denominata "proposta per la definizione delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano riferite all'opera di presa dell'impianto di potabilizzazione del fiume Po).

L'impianto in oggetto risulta costituito da un'opera di presa composta da un manufatto in cemento armato composto da due opere, una in alveo (a forma di torre esagonale) e l'altra sulla sponda sinistra del Po, collegate tramite due tubazioni subalvee, da una stazione di sollevamento equipaggiata con 5 elettropompe e da un complesso di potabilizzazione.

La proposta di definizione è stata dimensionata utilizzando il criterio infrastrutturale (che consiste nel dimensionare le aree di salvaguardia in modo adeguato a contenere le opere di derivazione e i relativi manufatti accessori) come prevede il punto 4 dell'Allegato A del Regolamento Regionale 15/R del 2006, che individua la zona di rispetto coincidente con la zona di tutela assoluta, al cui interno sono contenute le opere di presa e i relativi manufatti accessori necessari al trattamento (impianto di potabilizzazione) e al trasferimento delle acque alla rete. La citata determinazione dirigenziale stabilisce inoltre che nell'area di salvaguardia si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dall'art. 4 del Regolamento Regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, relativi alla zona di tutela assoluta.

Gli immobili interessati dalle aree di salvaguardia di nuova definizione delle acque destinate al consumo umano riferite all'opera di presa in oggetto, compresi all'interno della Circostrizione n. 9 "Nizza – Millefonti – Lingotto – Filadelfia", ricadono in aree che il vigente P.R.G. destina prevalentemente a Servizi Pubblici "S" lett. "t – aree per attrezzature e impianti tecnologici" e lett. "v – aree per spazi pubblici a parco per il gioco e lo sport" soggette alle specifiche prescrizioni riportate all'art. 19 e all'art. 21 delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione (N.U.E.A.) di P.R.G..

Tali aree sono esterne al perimetro del centro abitato individuato ai sensi dell'art. 81 della L.U.R. e s.m.i. e sono parzialmente interessate dai seguenti vincoli, riportati rispettivamente come segue:

allegato tecnico n. 7 di P.R.G. "Fasce di rispetto":

- fascia di rispetto stradale (corso Unità di Italia);

allegato tecnico n. 7bis di P.R.G. "Fasce fluviali e fasce di rispetto fluviali":

- fascia rispetto fluviale art. 29 L.R. 56/77 e s.m.i.
- fascia A, B e C del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) approvato con DPCM 24/05/2001 e s.m.i.;

allegato tecnico n. 14 al P.R.G. "Immobili soggetti a vincolo ai sensi delle leggi n. 1089 del 1/6/1939 e n. 1497 del 20/6/1939":

- "Immobili vincolati oggetto di Notifica Ministeriale, tutelati ai sensi della legge 1497 del 20/6/1939"

Gli interventi e gli usi consentiti all'interno di tali fasce sono rispettivamente riportati all'articolo 27 della L.R. 56/77 e s.m.i., all'art. 30 delle N.U.E.A. e agli artt. 29, 30, 38 e 39 delle Norme di Attuazione del P.A.I..

Per quanto attiene l'aspetto idrogeologico le aree in oggetto ricadono, come si evince dall'Allegato tecnico n. 3 del P.R.G. "Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica", nelle sottoclassi II(P), IIIb2(P), IIIb4(P) e IIIa(P); per quanto riguarda le sottoclassi II(P) e IIIa(P) si richiama quanto già precedentemente descritto. La sottoclasse IIIb2(P) comprende invece aree edificate, collocate all'esterno e all'interno del perimetro del centro abitato, ai sensi dell'art. 81 della L.R. 56/77 e s.m.i., ricadenti nei territori della fascia C delimitati con segno grafico indicato come "limite di progetto tra la fascia B e la fascia C" coincidente con le opere idrauliche programmate per la difesa del territorio appartenenti alla Fascia C, che sono state parzialmente inondate e sono considerate attualmente inondabili. Tali aree possono essere rese edificabili dopo la realizzazione degli interventi di riassetto territoriale in relazione ai condizionamenti gravanti sulle singole aree; non sono comunque ammessi nuovi interventi edificatori interrati al di sotto della quota di riferimento o al di sotto della quota di massima escursione della falda.

La sottoclasse IIIb4(P) comprende aree edificate, collocate prevalentemente all'esterno del perimetro del centro abitato, ai sensi dell'art. 81 della L.R. 56/77 e s.m.i., comprese nei



territori della fascia B. Sull'esistente sono consentiti interventi fino al restauro e risanamento conservativo senza cambio di destinazione d'uso.

**Per le opere infrastrutturali pubbliche o di interesse pubblico, ricadenti all'interno delle sottoclassi IIIb2(P) e IIIb4(P), riferite a servizi essenziali non altrimenti localizzabili, vale quanto indicato all'art. 38 delle N.d.A. del PAI e all'art. 31 della L.R. 56/77 e s.m.i.**

### **DEFINIZIONE FASCE DI RISPETTO STRADALE Circonvallazioni di Venaria Reale e Borgaro Torinese (area nord)**

Infine, con il presente provvedimento, a seguito della Deliberazione del Consiglio Provinciale di Torino del 21 dicembre 2010 (n. protocollo 31042/2010) con oggetto: "Classificazione della Circonvallazione di Venaria Reale e Borgaro Torinese. Declassificazione e dismissione di tratti di strade provinciali" si prende atto che il tratto di strada di collegamento tra la rotatoria "Torino" e la ex SP 9 di Altessano, classificata originariamente come "viabilità di tipo D2 - strada urbana di scorrimento in progetto" con fascia di rispetto pari a 30 metri, viene ora declassificata come "strada locale in ambito extraurbano a traffico limitato di tipo F2", con fascia di rispetto stradale pari a 20 m e dismessa al comune di Torino.

Nel merito della classificazione attualmente attribuita dal P.R.G. alla viabilità in oggetto, si ritiene utile precisare che la stessa rientrava tra gli interventi strutturali individuati dall'Accordo di Programma Quadro per la valorizzazione della Reggia di Venaria Reale e del Borgo Castello della Mandria, sottoscritto nel settembre 1999 dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, dalla Regione Piemonte, dalla Provincia di Torino e dai Comuni di Torino, Venaria Reale, Druento, per la realizzazione delle opere di restauro, risanamento e recupero del complesso della Reggia di Venaria e delle opere infrastrutturali finalizzate al miglioramento dell'accessibilità.

La progettazione e realizzazione di tali interventi è stata demandata alla Provincia che, nell'anno 2002, ha approvato il progetto complessivo denominato: "Ottimizzazione del posizionamento del tracciato stradale mediante correzioni e conseguenti adeguamenti e armonizzazione dell'opera relativo alla costruzione delle circonvallazioni di Venaria Reale e Borgaro T.se" e conseguentemente ha chiesto all'Amministrazione comunale di

predisporre la variante urbanistica in relazione alla nuova soluzione viabilistica approvata e in coerenza all'attuazione dell'Accordo di Programma Quadro sopra citato.

Il provvedimento richiesto (Variante n. 74 al P.R.G.), configurato come "Variante semplificata al P.R.G., ai sensi del D.P.R. 8.06.2001 n. 327 e s.m.i., è stato adottato definitivamente dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 137 del 25 ottobre 2004 e ha recepito la nuova viabilità di collegamento tra la tangenziale nord e le Valli di Lanzo, classificata di tipo "D2 - strada urbana di scorrimento in progetto" con fascia di rispetto pari a 30 metri.

Data l'importanza dell'opera complessiva allora in progetto, le aree di intervento erano soggette alle prescrizioni dettate dalla Legge Regionale n. 40 dell' 14 dicembre 1998 recante "Disposizione concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione". Si era pertanto reso necessario procedere all'analisi e/o valutazioni di impatto ambientale ai sensi dell'art. 20 della succitata Legge Regionale con la redazione, a cura della Provincia di Torino, dello studio di impatto ambientale relativamente a tutta l'opera in progetto.

Il vigente P.R.G. destina le aree interessate dalle fasce di rispetto stradale, oggetto del presente provvedimento, a Servizi Pubblici "S", in particolare a Parco P33 "Parco del Villaretto". Sono esterne al perimetro del centro abitato ai sensi dell'art. 81 della L.U.R. e soggette, come risulta dall'allegato tecnico n. 7 al P.R.G. "Fasce di rispetto", ai seguenti ulteriori vincoli:

- Fascia di rispetto stradale ai sensi del D.M. 1404/68, riferita alla viabilità d'innesto con la Tangenziale;
- Fascia di rispetto pozzi acquedotto ai sensi del D.P.R. n.236/88;
- Fascia di rispetto elettrodotti ai sensi del D.P.C.M. 23 aprile 1992.

Gli interventi e gli usi consentiti all'interno di tali fasce sono rispettivamente riportati all'articolo 27 della L.R. 56/77 e s.m.i., all'art. 30 delle N.U.E.A..

Per quanto attiene alle condizioni idrogeomorfologiche le aree interessate dalla modifica delle fasce di rispetto stradale risultano comprese nella classe I(P) di pianura, che riguarda zone non soggette a pericolo di inondazione né di allagamento, caratterizzata da porzioni di territorio dove le condizioni di pericolosità geomorfologica sono tali da non porre particolari limitazioni alle scelte urbanistiche. Gli interventi sono di norma consentiti

nel rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/88 e del D.M. 14/01/2008 “Approvazione delle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni”.

In riferimento alla deliberazione della Giunta Regionale del 9 giugno 2008, n. 12-8931 (pubblicata sul BUR n. 24 del 12 giugno 2008) inerente il D.lgs. 152/2006 e s.m.i. «“Norme in materia ambientale”. Primi indirizzi operativi per l’applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi», si evidenzia che, ai sensi di tali indirizzi, sono di norma escluse dal processo di valutazione ambientale:

- le *“Varianti obbligatorie di adeguamento a norme e piani sovra ordinati , in caso di esclusivo recepimento di indicazioni normative, ivi comprese le varianti di esclusivo adeguamento al PAF”*;
- le varianti parziali *“non riguardanti interventi soggetti a procedure di VIA, che non prevedano la realizzazione di nuovi volumi, se non ricadenti in contesti già edificati, ovvero che riguardino modifiche non comportanti variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente o che non interessino aree vincolate ai sensi degli art. 136, 142 e 157 del D.lgs 42/2004 e s.m.i., nonché ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici disposti normativi”*.

Per quanto sopra, considerata la tipologia del piano in oggetto (variante parziale al P.R.G. ai sensi dell’art. 17, comma 7 della L.U.R.); considerato che la variante recepisce provvedimenti, la cui adozione si è resa necessaria anche a seguito di nuove indicazioni normative (nella fattispecie, per quanto riguarda le fasce di rispetto dei pozzi è stato modificato il criterio di applicazione di un vincolo già previsto dal P.R.G. – dal criterio geometrico a quello cronologico), approvati da organi di rango superiore rispetto al Comune, quali la Regione Piemonte e la Provincia di Torino, in coerenza con le previsioni degli artt. 1 e 2 della Legge 241/1990 e s.m.i., che fa divieto alla pubblica amministrazione di aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze, si ritiene che la stessa debba essere esclusa dal processo di valutazione ambientale discendente dalla deliberazione della Giunta regionale del 9 giugno 2008, n. 12-8931.

Tutto ciò premesso, a seguito dei provvedimenti emanati dalla Regione Piemonte (Determina Dirigenziale n. 201 del 14 luglio 2005 della Direzione Pianificazione Risorse Idriche e Determina Dirigenziale n. 246 del 18 giugno 2009 della Direzione Ambiente Settore Servizio Idrico Integrato), nel rispetto dell'art. 8, comma 4 del Regolamento Regionale 15/R2006 e della Deliberazione del Consiglio Provinciale di Torino del 21 settembre 2010, dato atto dell'interesse pubblico di adeguare il P.R.G. con l'individuazione aggiornata delle aree assoggettate a salvaguardia delle infrastrutture ivi presenti, si rende necessario procedere all'aggiornamento dell'allegato 7 al P.R.G. "Fasce di Rispetto" relativamente ai vincoli attualmente gravanti sulle aree precedentemente descritte (porzione nord del territorio comunale, ai confini con il Comune di Borgaro e porzione sud del territorio, ai confini con il Comune di Moncalieri) mediante provvedimento di variante urbanistica, ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della Legge Urbanistica Regionale.

La variante prevede:

- A) L'aggiornamento delle fasce di rispetto relative ai Pozzi n. P29, P29bis, P30, P31, P31bis, P32, P36, P33, P33bis, nell'allegato tecnico al P.R.G. tavola n. 7 "Fasce di rispetto" ;
- B) L'inserimento dell'area di salvaguardia della captazione di acqua superficiale ubicata in sponda sinistra del Fiume Po, con annesso impianto di potabilizzazione, nell'allegato tecnico al P.R.G. tavola n. 7 "Fasce di rispetto" ;
- C) La riduzione della fascia di rispetto stradale da 30 m a 20 m del tratto di strada di collegamento tra la rotatoria "Torino" e la ex SP 9 di Altessano, classificata originariamente come "viabilità di tipo D2 - strada urbana di scorrimento in progetto" ora declassificata come "strada locale in ambito extraurbano a traffico limitato di tipo F2", nell'allegato tecnico al P.R.G. tavola n. 7 "Fasce di rispetto" ;

Si precisa che, ai sensi dell'art. 23, comma 8 delle N.U.E.A. del P.R.G., "in sede di progetto esecutivo di opera pubblica i tracciati possono essere specificati o parzialmente modificati nel rispetto delle previsioni di massima indicate nelle tavole di piano senza che questo costituisca variante al P.R.G.". Si richiama inoltre quanto specificato nella legenda dell'allegato tecnico "Fasce di rispetto": "I limiti delle fasce di rispetto sono riportati a titolo indicativo e dovranno essere verificati in sede esecutiva".

Nel merito delle fasce di rispetto dei pozzi acquedotto riportate nell'allegato tecnico n. 7 al P.R.G. si specifica che fino all'attuazione del Programma di adeguamento precedentemente citato, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento regionale n.15/2006, sono fatte salve le delimitazioni delle aree di salvaguardia effettuate con specifico provvedimento dell'autorità competente. Per le captazioni esistenti prive del provvedimento di definizione dell'autorità competente alla data di entrata in vigore del Regolamento, le aree di salvaguardia restano definite sulla base del criterio geometrico indicato dalla normativa statale vigente e recepito nell'allegato tecnico al P.R.G. n. 7 "Fasce di rispetto".

**Si rammenta infine che in recepimento al provvedimento in oggetto dovranno essere notificati ai proprietari o possessori dei terreni interessati dalle aree di salvaguardia i provvedimenti di definizione con i relativi vincoli.**

Il presente provvedimento ha rilevanza esclusivamente comunale, non presenta incompatibilità con i piani sovracomunali vigenti e costituisce variante parziale al PRG vigente ai sensi dell' art. 17, comma 7 della Legge Urbanistica Regionale.

La variante, intervenendo unicamente su vincoli determinati dalla presenza di infrastrutture, non comporta modifiche inerenti la capacità edificatoria delle aree; infatti, ai sensi dell'art. 30 comma 2, le fasce di rispetto assumono l'indice di edificabilità delle zone o aree normative in cui ricadono.

La presente variante, infine, non comporta decremento di aree per servizi pubblici. Non produce pertanto effetti tali da qualificarla come variante strutturale.

Successivamente all'approvazione del presente provvedimento, si procederà all'aggiornamento dell'allegato tecnico n. 7 "Fasce di rispetto", Fogli 1 e 17A.

La variante si compone dei seguenti elaborati:

- Relazione illustrativa;

**Area nord:**

- Estratto della situazione fabbricativa, in scala 1: 5.000;
- Estratto della Tavola n. 1 del P.R.G. “Azzonamento. Legenda”, Foglio 0 (parte);
- Estratto planimetrico della Tavola n. 1 del P.R.G. “Azzonamento. Aree normative e destinazioni d’uso”, Foglio 1 - Stato attuale, in scala 1:5.000;
- Estratto planimetrico dell'allegato 7 del P.R.G "Fasce di rispetto", Foglio 1 - Stato attuale, in scala 1:5.000;
- Estratto dell'allegato 7 del P.R.G "Fasce di rispetto" – Foglio 1 – Variante, in scala 1:5.000;
- A titolo illustrativo, estratto dell'allegato 7 del P.R.G "Fasce di rispetto" - Foglio 1 – Variante, in scala 1:5.000 con la sovrapposizione della nuova viabilità;

**Area sud:**

- Estratto della situazione fabbricativa, in scala 1: 5.000;
- Estratto della Tavola n. 1 del P.R.G. “Azzonamento. Legenda”, Foglio 0 (parte);
- Estratto planimetrico della Tavola n. 1 del P.R.G. “Azzonamento. Aree normative e destinazioni d’uso”, Foglio 17A - Stato attuale, in scala 1:5.000;
- Estratto planimetrico dell'allegato 7 del P.R.G "Fasce di rispetto", Fogli 17A - Stato attuale, in scala 1:5.000;
- Estratto dell'allegato 7 del P.R.G "Fasce di rispetto" – Foglio 17A – Variante, in scala 1:5.000;

**Determinazioni Dirigenziali Regionali e Deliberazione Provinciale:**

- Determinazione Dirigenziale Regionale n. 201 del 14 luglio 2005;
- Determinazione Dirigenziale Regionale n. 246 del 18 giugno 2009;
- Deliberazione Consiglio Provinciale n. prot. 31042/2010 del 21 settembre 2010.

AREA NORD

# SITUAZIONE FABBRICATIVA







**Nuovo Piano Regolatore Generale**

Progetto: Gregotti Associati Studio

Augusto Cagnardi

Pierluigi Cerri

Vittorio Gregotti

Architetti

il Sindaco

il Segretario Generale


**Azzonamento Legenda**

Tavola n. 1

Foglio n. 0

Nuovo PRG approvato con deliberazione Giunta Regionale n. 3 - 45091 del 21 Aprile 1995 pubblicata sul B.U.R. n. 21 del 24 maggio 1995.

Elaborato informatizzato aggiornato con le variazioni al PRG approvate alla data del 31 Dicembre 2009



0 50m 250m

Scala 1:5000

Cartografia numerica  
Aggiornamento Giugno 2008 a cura del C.S.I. - Piemonte.

## Zone normative

..... Zona urbana centrale storica

..... Zone urbane storiche ambientali

..... Zone urbane consolidate residenziali miste:

**2.00** 2,00 mq SLP/mq SF

**1.35** 1,35 mq SLP/mq SF

**1.00** 1,00 mq SLP/mq SF

**0.60** 0,60 mq SLP/mq SF


**0.40** 0,40 mq SLP/mq SF


 **Zone a verde privato con preesistenze edilizie**

 **Attività terziarie  
Servizi (lettera corrispondente alla classificazione)**


 **Zone urbane consolidate per attività produttive**


**Zone consolidate collinari:**


 0,07 mq SLP/mq SF


 **Attività terziarie  
Attività ricettive**

 **Area normativa R1**

 0,20 mq SLP/mq SF

 **Area normativa R2  
Area normativa M1**

 **Attività ricettive  
Servizi (lettera corrispondente alla classificazione)**

 0,60 mq SLP/mq SF

 **Attività terziarie**

 **Zone boscate**

**1.1** **Zone urbane di trasformazione:**  
(denominazione ambito)


 Viabilità

 Servizi

 Impianti Sportivi


Concentrazione dell'edificato, destinazione d'uso prevalente:

 Residenza


 Attività terziarie e attrezzature di servizio  
alle persone e alle imprese


 Residenza - Attività terziarie


 Attività produttive

 Attrezzature di interesse generale (Università, Casa  
della Musica, ecc.)

 Attività ricettive

 Commercio: grande distribuzione

 Eurotorino - Parco tecnologico

 Lingotto - Centro polifunzionale

## Aree normative

 Residenza R1

 Residenza R1: ville

 Residenza R2

 Residenza R3

 Residenza R4

 Residenza R5

 Residenza R6

 Residenza R7


 Residenza R8


 Residenza R9


 Misto M1


 Misto M2


 Misto MP


 Aree per le attività produttive IN





 Aree per la grande distribuzione CO

 Aree per il terziario TE




 Aree per le attrezzature ricettive AR

 Area delle Porte Palatine








 Aree da trasformare comprese nella Zona urbana  
centrale storica AT

	Aree per la viabilità VI esistente
	Aree per la viabilità VI in progetto
	Aree per la viabilità VI in progetto: viabilità sotterranea
	Aree per impianti ferroviari FS

## Edifici di interesse storico

	Edifici di particolare interesse storico con segnalazione del gruppo di appartenenza:
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Edifici di gran prestigio</li> <li>2 Edifici di rilevante valore storico</li> <li>3 Edifici di valore storico ambientale</li> <li>4 Edifici di valore documentario</li> <li>5 Edifici e manufatti speciali di valore documentario</li> </ol>
	Pertinenza storica
	Edifici caratterizzanti il tessuto storico







## Altre prescrizioni

	Dividente
	Limite di rispetto cimiteriale
	Progetto unitario di suolo pubblico
	Fili edilizi
	Percorsi pedonali
	Passerella pedonale di connessione Ex Mercati Generali - Lingotto
	Aree oggetto di applicazione disciplina di cui all'articolo 81 del D.P.R. 616/77




## Aree per Servizi

### Servizi pubblici S










Servizi zionali (art.21 LUR):



	Istruzione inferiore
	Attrezzature di interesse comune
	Spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport
	Parcheggi
	Mercati e centri commerciali pubblici
	Servizi tecnici e per l'igiene urbana

Servizi sociali ed attrezzature di interesse generale (art. 22 LUR):





	Istruzione superiore
	Attrezzature sociali, sanitarie e ospedaliere
	Parchi pubblici urbani e comprensoriali

Altre attrezzature di interesse generale:






	Istruzione universitaria
	Centri di ricerca
	Residenze collettive
	Attrezzature e impianti tecnologici
	Impianti di interesse militare
	Cimiteri
	Uffici pubblici
	Campeggi
	Aree per campi nomadi

	Aree per spettacoli viaggianti
	Altre attrezzature di interesse generale

### Servizi privati SP:

	Servizi per l'istruzione, attrezzature sociali, assistenziali, per residenze collettive, per attività sanitarie, sportive, culturali
	Impianti e attrezzature sportive
	Attrezzature per lo spettacolo
	Fondazioni culturali

### 1.a Aree da trasformare per servizi: (denominazione ambito)


	Viabilità
	Servizi
	Concentrazione dell'edificato, destinazione d'uso prevalente:
	Residenza
	Attrezzature di servizio alle persone e alle imprese
	Eurotorino - Parco tecnologico


### Aree a Parco

Parchi urbani e fluviali: P1, P18, P19, P20, P21, P22, P23, P24, P25, P26, P27, P28, P29, P30, P31, P32, P33.

Parchi collinari: P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16.

 P 17 Basse di Stura - cfr Scheda normativa "BASSE DI STURA"














 Area di concentrazione edilizia del sub-ambito 4 del P.17 Basse di Stura



Estratto TAVOLA 1, fogli 1 e 2A (parte) del P.R.G.

STATO ATTUALE

## Legenda

	Perimetrazione del centro abitato ai sensi dell'art. 81 L.R. 56/77
	Fasce di rispetto stradale, ferroviario, tramviario
	. m 150 tangenziale (lato nord) vincolo di PRG . m 60 autostrade (cat A del D.M. 1404/68) . m 40 strade di grande comunicazione (cat B del D.M. 1404/68) . m 30 strade di media importanza (cat C del D.M. 1404/68) . m 20 strade di interesse locale (cat. D del D.M. 1404/68) . m 10 strade collinari pubbliche vincolo di PRG . m 30 ferrovie (D.P.R. 753/80) . m 6 cremagliera Sassi-Superga (D.P.R. 753/80)
	Fasce di rispetto elettrodotti ai sensi del D.P.C.M. 23 aprile 1992
	. m 10 linee elettriche a 132 kV . m 18 linee elettriche a 220 kV . m 28 linee elettriche a 380 kV
	Fasce di rispetto cimiteriali ai sensi del R.D. 1265/34
	Pozzi acquedotto e fasce di rispetto ai sensi D.P.R. n. 236/88
	Area di salvaguardia dei pozzi acquedotto ai sensi del D.LgS. 152/2006 e s.m.i. <b>Zona di rispetto ristretta</b>
	Area di salvaguardia dei pozzi acquedotto ai sensi del D.LgS. 152/2006 e s.m.i. <b>Zona di rispetto allargata</b>
	. m 200 pubblica discarica
	Impianti di depurazione fasce di rispetto di m 200
	Industrie classificate a "rischio" ai sensi del D.P.R. n. 175/88
	Vincoli derivanti da servitù militari
	Vincoli derivanti da impianti di teleradiocomunicazione (RAI)
	Fascia di rispetto discarica Baricalla (localizzazione nel Comune di Collegno)


N.B. I limiti delle fasce di rispetto sono riportati a titolo indicativo e dovranno essere verificati in sede esecutiva



Scala 1:5000

Cartografia numerica  
Aggiornamento Giugno 2008 a cura del C.S.I. - Piemonte.

## Città di Torino



### Piano Regolatore Generale


#### Allegati Tecnici

#### Fasce di Rispetto

#### Tavola n. 7

Nuovo PRG approvato con deliberazione Giunta Regionale n. 3 - 45091 del 21 Aprile 1995 pubblicata sul B.U.R. n. 21 del 24 maggio 1995.

Elaborato informatizzato aggiornato con le variazioni al PRG approvate alla data del 6 Novembre 2008.  
Elaborazione Marzo 2008







Elaborato a titolo illustrativo con sovrapposizione della nuova viabilità come da azzonamento del P.R.G

VARIANTE






AREA SUD

# SITUAZIONE FABBRICATIVA





**Nuovo Piano Regolatore Generale**

Progetto: Gregotti Associati Studio

Augusto Cagnardi

Pierluigi Cerri

Vittorio Gregotti

Architetti

il Sindaco

il Segretario Generale


**Azzonamento Legenda**

Tavola n. 1

Foglio n. 0

Nuovo PRG approvato con deliberazione Giunta Regionale n. 3 - 45091 del 21 Aprile 1995 pubblicata sul B.U.R. n. 21 del 24 maggio 1995.

Elaborato informatizzato aggiornato con le variazioni al PRG approvate alla data del 31 Dicembre 2009



0 50m 250m

Scala 1:5000

Cartografia numerica  
Aggiornamento Giugno 2008 a cura del C.S.I. - Piemonte.

## Zone normative

..... Zona urbana centrale storica

..... Zone urbane storiche ambientali

..... Zone urbane consolidate residenziali miste:

**2.00** 2,00 mq SLP/mq SF

**1.35** 1,35 mq SLP/mq SF

**1.00** 1,00 mq SLP/mq SF

**0.60** 0,60 mq SLP/mq SF


**0.40** 0,40 mq SLP/mq SF


 **Zone a verde privato con preesistenze edilizie**

 **Attività terziarie  
Servizi (lettera corrispondente alla classificazione)**


 **Zone urbane consolidate per attività produttive**


**Zone consolidate collinari:**


 0,07 mq SLP/mq SF


 **Attività terziarie  
Attività ricettive**


 **Area normativa R1**

 0,20 mq SLP/mq SF

 **Area normativa R2  
Area normativa M1**

 **Attività ricettive  
Servizi (lettera corrispondente alla classificazione)**

 0,60 mq SLP/mq SF

 **Attività terziarie**

 **Zone boscate**

**1.1** **Zone urbane di trasformazione:**  
(denominazione ambito)


 Viabilità


 Servizi

 Impianti Sportivi


Concentrazione dell'edificato, destinazione d'uso prevalente:


 Residenza


 Attività terziarie e attrezzature di servizio  
alle persone e alle imprese


 Residenza - Attività terziarie


 Attività produttive

 Attrezzature di interesse generale (Università, Casa  
della Musica, ecc.)

 Attività ricettive

 Commercio: grande distribuzione

 Eurotorino - Parco tecnologico

 Lingotto - Centro polifunzionale

## Aree normative

 Residenza R1

 Residenza R1: ville

 Residenza R2

 Residenza R3

 Residenza R4

 Residenza R5

 Residenza R6

 Residenza R7


 Residenza R8


 Residenza R9


 Misto M1


 Misto M2


 Misto MP


 Aree per le attività produttive IN





 Aree per la grande distribuzione CO

 Aree per il terziario TE




 Aree per le attrezzature ricettive AR

 Area delle Porte Palatine








 Aree da trasformare comprese nella Zona urbana  
centrale storica AT

	Aree per la viabilità VI esistente
	Aree per la viabilità VI in progetto
	Aree per la viabilità VI in progetto: viabilità sotterranea
	Aree per impianti ferroviari FS

## Edifici di interesse storico

	Edifici di particolare interesse storico con segnalazione del gruppo di appartenenza:
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Edifici di gran prestigio</li> <li>2 Edifici di rilevante valore storico</li> <li>3 Edifici di valore storico ambientale</li> <li>4 Edifici di valore documentario</li> <li>5 Edifici e manufatti speciali di valore documentario</li> </ol>
	Pertinenza storica
	Edifici caratterizzanti il tessuto storico







## Altre prescrizioni

	Dividente
	Limite di rispetto cimiteriale
	Progetto unitario di suolo pubblico
	Fili edilizi
	Percorsi pedonali
	Passerella pedonale di connessione Ex Mercati Generali - Lingotto
	Aree oggetto di applicazione disciplina di cui all'articolo 81 del D.P.R. 616/77




## Aree per Servizi

### Servizi pubblici S










Servizi zionali (art.21 LUR):



	Istruzione inferiore
	Attrezzature di interesse comune
	Spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport
	Parcheggi
	Mercati e centri commerciali pubblici
	Servizi tecnici e per l'igiene urbana

Servizi sociali ed attrezzature di interesse generale (art. 22 LUR):





	Istruzione superiore
	Attrezzature sociali, sanitarie e ospedaliere
	Parchi pubblici urbani e comprensoriali

Altre attrezzature di interesse generale:






	Istruzione universitaria
	Centri di ricerca
	Residenze collettive
	Attrezzature e impianti tecnologici
	Impianti di interesse militare
	Cimiteri
	Uffici pubblici
	Campeggi
	Aree per campi nomadi

	Aree per spettacoli viaggianti
	Altre attrezzature di interesse generale

### Servizi privati SP:

	Servizi per l'istruzione, attrezzature sociali, assistenziali, per residenze collettive, per attività sanitarie, sportive, culturali
	Impianti e attrezzature sportive
	Attrezzature per lo spettacolo
	Fondazioni culturali

### 1.a Aree da trasformare per servizi: (denominazione ambito)

	Viabilità
	Servizi
Concentrazione dell'edificato, destinazione d'uso prevalente:	
	Residenza
	Attrezzature di servizio alle persone e alle imprese
	Eurotorino - Parco tecnologico


### Aree a Parco

Parchi urbani e fluviali: P1, P18, P19, P20, P21, P22, P23, P24, P25, P26, P27, P28, P29, P30, P31, P32, P33.

Parchi collinari: P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16.














 P 17 Basse di Stura - cfr Scheda normativa "BASSE DI STURA"

 Area di concentrazione edilizia del sub-ambito 4 del P.17 Basse di Stura



COMUNE DI MONCALIERI

## Legenda

	Perimetrazione del centro abitato ai sensi dell'art. 81 L.R. 56/77
	Fasce di rispetto stradale, ferroviario, tramviario
	. m 150 tangenziale (lato nord) vincolo di PRG . m 60 autostrade (cat A del D.M. 1404/68) . m 40 strade di grande comunicazione (cat B del D.M. 1404/68) . m 30 strade di media importanza (cat C del D.M. 1404/68) . m 20 strade di interesse locale (cat. D del D.M. 1404/68) . m 10 strade collinari pubbliche vincolo di PRG . m 30 ferrovie (D.P.R. 753/80) . m 6 cremagliera Sassi-Superga (D.P.R. 753/80)
	Fasce di rispetto elettrodotti ai sensi del D.P.C.M. 23 aprile 1992
	. m 10 linee elettriche a 132 kV . m 18 linee elettriche a 220 kV . m 28 linee elettriche a 380 kV
	Fasce di rispetto cimiteriali ai sensi del R.D. 1265/34
	Pozzi acquedotto e fasce di rispetto ai sensi D.P.R. n. 236/88
	Area di salvaguardia dei pozzi acquedotto ai sensi del D.LgS. 152/2006 e s.m.i. <b>Zona di rispetto ristretta</b>
	Area di salvaguardia dei pozzi acquedotto ai sensi del D.LgS. 152/2006 e s.m.i. <b>Zona di rispetto allargata</b>
	. m 200 pubblica discarica
	Impianti di depurazione fasce di rispetto di m 200
	Industrie classificate a "rischio" ai sensi del D.P.R. n. 175/88
	Vincoli derivanti da servitù militari
	Vincoli derivanti da impianti di teleradiocomunicazione (RAI)
	Fascia di rispetto discarica Baricalla (localizzazione nel Comune di Collegno)


N.B. I limiti delle fasce di rispetto sono riportati a titolo indicativo e dovranno essere verificati in sede esecutiva



Scala 1:5000

Cartografia numerica  
Aggiornamento Giugno 2008 a cura del C.S.I. - Piemonte.

## Città di Torino



### Piano Regolatore Generale


#### Allegati Tecnici

#### Fasce di Rispetto

#### Tavola n. 7

Nuovo PRG approvato con deliberazione Giunta Regionale n. 3 - 45091 del 21 Aprile 1995 pubblicata sul B.U.R. n. 21 del 24 maggio 1995.

Elaborato informatizzato aggiornato con le variazioni al PRG approvate alla data del 6 Novembre 2008.  
Elaborazione Marzo 2008





COMUNE DI MONCALIERI





COMUNE DI MONCALIERI

**Determinazioni Dirigenziali Regionali  
e Deliberazione Provinciale**

Direzione PIANIFICAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE

DETERMINAZIONE NUMERO: 201

DEL: 4 LUG. 2005

Codice Direzione: 24

Codice Settore:

Legislatura: 8

Anno: 2005

### Oggetto

Comuni di Venaria Reale, Borgaro Torinese e Torino. Ridefinizione delle aree di salvaguardia del campo pozzi della Società Metropolitana Acque di Torino S.p.a. Articolo 21 del decreto legislativo n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni.

L'Autorità d'Ambito Torinese n. 3, con note in data 27 ottobre 2004 e 12 gennaio 2005, ha proposto, a norma dell'art. 21, comma 1 del decreto legislativo n. 152/1999 e successive modifiche e integrazioni, la ridefinizione delle aree di salvaguardia del campo pozzi della Società Metropolitana Acque di Torino (SMAT) S.p.a, che alimenta l'area metropolitana torinese.

Tale proposta è stata elaborata sulla base dei risultati dell'indagine idrogeologica che ha evidenziato la presenza di tre distinti complessi idrogeologici sovrapposti. Partendo dalla superficie sono presenti:

- Complesso 1 (Acquifero Superficiale), costituito da depositi alluvionali fluviali e fluvio-glaciali con spessore variabile da 20 a 38 metri contenente una falda idrica a superficie libera, in rapporto di interdipendenza con il reticolato idrografico;
- Complesso 2 (Acquifero Villafranchiano), con spessore medio di 140 metri costituito da un'alternanza di depositi limoso-argillosi praticamente impermeabili e di sequenze da ghiaiose a sabbioso-ghiaiose a buona permeabilità ospitanti falde idriche in pressione;
- Complesso 3 (Acquifero Pliocenico), rappresentato da una sequenza sabbioso-argillosa con subordinati livelli di ghiaia fine e sabbia grossa nella parte più bassa in cui i livelli più grossolani, di modesta permeabilità, ospitano un insieme di falde idriche in pressione.

L'area del campo pozzi, di proprietà della SMAT S.p.a., è completamente recintata e l'accesso alle opere è presidiato. L'impianto comprende 85 pozzi di cui 48 funzionanti nelle condizioni di normale esercizio, 28 a disposizione per eventuali situazioni di emergenza e 9 inutilizzabili.

Tale area è parzialmente interessata dal progetto di realizzazione della nuova circonvallazione di Venaria Reale e Borgaro Torinese di collegamento alla Reggia di Venaria Reale e delle opere ad essa accessorie.

In relazione allo loro profondità ed alla posizione degli elementi di colonna finestrati, i pozzi funzionanti o comunque utilizzabili si possono suddividere nelle seguenti categorie:

- Pozzi completati esclusivamente nei sedimenti alluvionali costituenti l'Acquifero Superficiale. Sono tutti pozzi aventi profondità di 3 metri, ad eccezione del 2 bis e del 47 bis, che hanno profondità rispettivamente di 48 e 39 metri. Risultano in normale esercizio i pozzi 2 bis, 47 bis, 47, 48, 53, 56. Risultano a disposizione i pozzi 49, 50, 54, 55.
- Pozzi completati esclusivamente nel complesso multifalदे dell'Acquifero Villafranchiano. Sono pozzi di profondità compresa fra 60 e 120 metri. Risultano in normale esercizio i pozzi 4 bis, 6 bis, 7 bis, 8 bis, 9, 14, 14 bis, 16 bis, 17 bis, 18, 18 bis, 19, 22 bis, 23, 25 bis, 27 bis, 29 bis, 31 bis, 33 bis, 36, 40 bis, 41 bis, 48 bis, 50 bis, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64. Risultano a disposizione i pozzi 12 bis, 16, 17, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46.
- Pozzi completati esclusivamente nel sistema di falde in pressione dell'Acquifero Pliocenico. I pozzi 20 bis, 49 bis e 55 bis hanno profondità compresa fra 301 e 305 metri e sono tenuti in normale esercizio.
- Pozzi completati sia nell'Acquifero Superficiale, che in quello Villafranchiano. I pozzi 1 bis, 3 bis, 19 bis, 39 bis, 46 bis, 53 bis sono tutti in normale esercizio.
- Pozzi completati sia nell'Acquifero Villafranchiano, che nell'Acquifero Pliocenico. I pozzi 43 bis e 47 ter sono in normale esercizio.
- I pozzi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11 e 54 bis sono inutilizzabili dal punto di vista produttivo, anche se possono essere impiegati per il monitoraggio dei livelli piezometrici. Sono tutti completati nell'Acquifero Villafranchiano ad eccezione del 54 bis, che presenta finestre sia nell'Acquifero Superficiale che nel Villafranchiano.

I dati tecnici dei pozzi attivi ed utilizzabili sono riportati nella tabella riassuntiva allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

La proposta di ridefinizione presentata dall'Autorità d'Ambito Torinese n. 3, elaborata sulla base delle risultanze dello studio idrogeologico, individua le aree di salvaguardia con il criterio temporale. In particolare:

- la zona di rispetto ristretta (ZRR) è stata calcolata sulla base dell'isocrona a 60 giorni per tutti i pozzi in esame;
- la zona di rispetto allargata (ZRA) è stata determinata sulla base dell'isocrona a 360 giorni per i pozzi completati nell'Acquifero Superficiale e dell'isocrona a 180 giorni per quelli completati nell'Acquifero Villafranchiano e nell'Acquifero Pliocenico in relazione alla differente vulnerabilità degli acquiferi captati;
- la zona di tutela assoluta per ciascun pozzo è definita con il criterio geometrico con un cerchio di raggio 10 metri rispetto al centro del pozzo e comunque ricomprende le opere ed i manufatti connessi alla presa e al servizio di captazione.

Tutte le zone sono rappresentate, con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate, nelle tavole 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, in scala 1:1.500 e 1:2.000 agli atti con la documentazione trasmessa.

Si evidenzia in particolare che l'area di salvaguardia del pozzo 64, era già stata ridefinita con Determinazione Dirigenziale n. 492/24 del 28/11/2002 e ne viene ora proposta la sostituzione con quella delineata nelle tavole sopra richiamate. Per la completezza dei dati e la valutazione dell'interferenza tra gli emungimenti dei vari punti di prelievo, la nuova proposta risulta definire infatti in modo più appropriato anche l'area di salvaguardia intorno al pozzo 64.

Le aree di salvaguardia proposte sono state dimensionate secondo le portate indicate nella tabella allegata e ricadono nei territori comunali di Venaria Reale, Borgaro Trivese e Torino.

In merito alla proposta in argomento l'Azienda Sanitaria Locale n. 6 di Ciriè, con nota in data 31 dicembre 2004, ha riferito sugli esiti del sopralluogo effettuato congiuntamente all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale di Torino in data 10 dicembre 2004 e in data 17 dicembre 2004, evidenziando quanto segue:

– pozzi 14 e 14 bis

Il primo si trova all'interno di una costruzione adibita, tra l'altro, a stoccaggio di prodotti disinfettanti per il servizio idrico, il secondo all'esterno nelle immediate vicinanze. La zona di rispetto ristretta è attraversata da una strada comunale, asfaltata e costeggiata da un piccolo canale, al momento del sopralluogo asciutto. Sull'area insiste inoltre una casa di civile abitazione con animali da cortile da cui si diparte un ulteriore canale a cielo aperto. Il terreno circostante è adibito prevalentemente a prato. Nella zona di rispetto allargata sono presenti ulteriori case di civile abitazione. Il terreno è ad uso agricolo (campi, prati).

– pozzi 18 e 18 bis

La zona di rispetto ristretta, in parte su terreno SMAT, sarà attraversata dalla nuova circonvallazione in progetto. La restante parte, adibita principalmente a campi, è attraversata da strada comunale, asfaltata. Nella zona di rispetto allargata è presente una cascina con allevamento di bestiame e concimaia. Si segnala inoltre la presenza di un canale che confluisce nel torrente Stura, attualmente sottoposto a lavori di allargamento, nella parte immediatamente esterna alla zona di rispetto allargata.

– pozzo 1 bis

Per la zona di rispetto ristretta non vi è nulla da rilevare (è su terreno SMAT). La zona di rispetto allargata confina con il torrente Stura.

– pozzi 47, 47 bis, 47 ter

Per la zona di rispetto ristretta non vi è nulla da rilevare (è su terreno SMAT). La zona di rispetto allargata per i primi due pozzi confina con il torrente Stura.

– pozzo 2 bis

Per la zona di rispetto ristretta non vi è nulla da rilevare (è su terreno SMAT). La zona di rispetto allargata confina con il torrente Stura.

– pozzi 49 e 49 bis

La zona di rispetto ristretta, su terreno SMAT, sarà attraversata dalla nuova circonvallazione in progetto così come la zona di rispetto allargata.

– pozzo 3 bis

Per la zona di rispetto ristretta non vi è nulla da rilevare (è su terreno SMAT). La zona di rispetto allargata confina con il torrente Stura e sarà attraversata dalla nuova circonvallazione in progetto.

– pozzo 48

per la zona di rispetto ristretta e per quella allargata non vi è nulla da rilevare (sono su terreno SMAT).

– pozzo 48 bis

La zona di rispetto ristretta è attraversata da strada comunale mentre nella zona di rispetto allargata sono presenti campi, solitamente coltivati a cereali (grano).

– pozzo 39 bis

Si trova all'interno di una porzione di terreno di proprietà SMAT non completamente recintato. Nella zona di rispetto ristretta sono presenti due case di civile abitazione con presenza di alcuni animali (pecore, asino, galline); è presente altresì una discarica abusiva di materiale ferroso, tubi e similari. Sono infine presenti campi coltivati a mais. Nella zona di rispetto allargata sono presenti principalmente campi e prati; nella parte più distante insiste per una piccola porzione un edificio industriale, presumibilmente adibito a carrozzeria, verniciatura e deposito concimi.

– pozzi 22 bis, 23, 22, 39

Sia la zona di rispetto ristretta che quella allargata sono attraversate dalla strada che collega Venaria a Lanzo Torinese. Sono inoltre presenti case di civile abitazione; il restante terreno è adibito a campi.

– pozzi 17 e 17 bis

La zona di rispetto ristretta è attraversata da Corso Garibaldi (che è la prosecuzione della strada che collega Venaria a Lanzo Torinese) ed è attraversata altresì dal Torrente Ceronda. La zona di rispetto allargata è costituita da una zona intensamente urbanizzata.

– pozzi 4 bis e 12 bis

La zona di rispetto ristretta è attraversata dalla linea ferroviaria Torino – Lanzo mentre nella zona di rispetto allargata sono presenti alcuni insediamenti produttivi, in particolare una ditta di assemblaggio di proiettori e fanali per auto e una ditta metalmeccanica.

– pozzo 6 bis

La zona di rispetto ristretta è attraversata dalla linea ferroviaria Torino – Lanzo e dal Torrente Ceronda mentre la zona di rispetto allargata è attraversata da una strada comunale e dal Torrente Ceronda.

– pozzo 19 bis

Nella zona di rispetto ristretta non vi è nulla da rilevare mentre nella zona di rispetto allargata è presente una cascina con allevamento di animali, oltre che terreni adibiti a prati e campi.

– pozzi 40, 20, 21, 19, 40 bis

Nella zona di rispetto ristretta non vi è nulla da rilevare mentre nella zona di rispetto allargata è presente una stradina e un "deposito" di materiale proveniente da demolizioni (materiale ferroso, tubi, ecc.).

– pozzo 20 bis

Per la zona di rispetto ristretta e per quella allargata non vi è nulla da rilevare.

– pozzo 9

Si trova all'interno di una piccola porzione di terreno recintato, nelle immediate adiacenze di zona fittamente urbanizzata. Sia la zona di rispetto ristretta che quella allargata sono costituite da un'area intensamente urbanizzata.

## – pozzo 64

Nella zona di rispetto ristretta c'è l'edificio SMAT per l'accumulo e il trattamento delle acque provenienti dai vari pozzi e la strada che porta a tale edificio; tra questa e il Torrente Stura, in posizione ribassata, è presente una lingua di terra dove ci sono alcune costruzioni ad uso civile. Nella zona di rispetto allargata sono presenti alcuni edifici in apparente stato di abbandono, un cascinale, la strada denominata Via S. Marchese, un supermercato e alcuni palazzi di civile abitazione.

## – pozzo 16 e 16 bis

I pozzi si trovano all'interno di una piccola porzione di terreno recintato, a quota inferiore rispetto alla strada (Via S. Marchese) e all'incirca allo stesso livello del letto del torrente Stura. La zona di rispetto ristretta, verso il torrente, è quasi interamente occupata da una Ditta che si occupa di escavazioni, frantumazione ghiaia e produzione conglomerati bituminosi; la zona è attraversata da un lato da collettore fognario che ha un percorso fuori terra per un tratto, dall'altro lato da un canale alimentato presumibilmente dal torrente Ceronda, dalla strada (Via S. Marchese) e da agglomerato urbano. La zona di rispetto allargata è intensamente urbanizzata.

## – pozzo 7 bis

Il pozzo si trova in zona non recintata, a quota ribassata rispetto al livello stradale, in un'area adibita a "verde pubblico". La zona di rispetto ristretta è attraversata dalla ferrovia Torino – Lanzo, dal canale citato per i pozzi 16 e 16 bis, da una strada urbana (Viale Roma); sono presenti inoltre parecchi edifici di civile abitazione. La zona di rispetto allargata è intensamente urbanizzata.

## – pozzo 8 bis

Il pozzo si trova in zona non recintata, a quota ribassata rispetto al livello stradale, in un'area adibita a "verde pubblico". La zona di rispetto ristretta è attraversata dal canale citato per i pozzi 16 e 16 bis, da una strada urbana (Viale Roma); sono presenti inoltre parecchi edifici di civile abitazione. La zona di rispetto allargata è intensamente urbanizzata ed è attraversata dalla ferrovia Torino – Lanzo.

## – pozzi 45, 46, 46 bis

Nella zona di rispetto ristretta non vi è nulla da rilevare, se non una piccola stradina sterrata. La zona di rispetto allargata confina da un lato con il Torrente Stura, dall'altro lato con la ferrovia Torino – Lanzo.

## – pozzi 43, 43 bis, 44

Nella zona di rispetto ristretta ed in quella allargata non vi è nulla da rilevare, se non una piccola stradina sterrata.

## – pozzi 41, 41 bis, 42

Nella zona di rispetto ristretta non vi è nulla da rilevare, se non una piccola stradina sterrata e, ai limiti tra zona di rispetto ristretta di questo pozzo e zona di rispetto allargata del pozzo 63, la ferrovia Torino – Lanzo. La zona di rispetto allargata è parzialmente attraversata dal Torrente Stura e dalla citata stradina sterrata.

## – pozzo 63

Nella zona di rispetto ristretta non vi è nulla da rilevare, se non la piccola stradina sterrata mentre la zona di rispetto allargata è attraversata dalla ferrovia Torino – Lanzo.

## – pozzo 57

La zona di rispetto ristretta e quella allargata sono attraversate dalla ferrovia Torino – Lanzo e dalla piccola stradina sterrata.

- pozzi 27, 27 bis, 28

Nella zona di rispetto ristretta vi è la presenza di una piccola stradina asfaltata e della ferrovia Torino - Lanzo mentre nella zona di rispetto allargata, oltre alla presenza della ferrovia, vi sono alcune case di civile abitazione e terreni coltivati.

- pozzi 25, 25 bis, 26

La zona di rispetto ristretta e quella allargata saranno attraversate dalla nuova circonvallazione in progetto. Nella zona di rispetto allargata sono presenti la strada che collega Torino a Caselle, alcune case di civile abitazione, una piccola porzione di edificio produttivo, adibito ad uffici.

- pozzi 50 e 54

Nella zona di rispetto ristretta non vi è nulla da rilevare mentre nella zona di rispetto allargata si evince la presenza di alcune piccole stradine sterrate e della ferrovia Torino - Lanzo.

- pozzi 50 bis, 58, 53, 53 bis, 56

Nella zona di rispetto ristretta non vi è nulla da rilevare mentre nella zona di rispetto allargata si evince la presenza di alcune piccole stradine sterrate.

- pozzi 55 e 55 bis

Nella zona di rispetto ristretta e nella zona di rispetto allargata si evince la presenza di alcune piccole stradine sterrate. La recinzione di protezione dei pozzi va ripristinata.

- pozzo 59

Nella zona di rispetto ristretta e nella zona di rispetto allargata si evince la presenza di alcune piccole stradine sterrate. La recinzione di protezione del pozzo è inesistente.

- pozzo 61

Nella zona di rispetto ristretta e nella zona di rispetto allargata si evince la presenza di alcune piccole stradine sterrate. Si trova all'interno di terreno recintato di proprietà SMAT.

- pozzo 62

La zona di rispetto ristretta è costituita da terreno spianato mentre la zona di rispetto allargata confina con il Torrente Stura. La recinzione di protezione del pozzo va ripristinata.

- pozzo 60

Nella zona di rispetto ristretta è presente un chiosco adibito a bar - ristorante, che si estende parzialmente nella zona di rispetto allargata. In questa seconda area è presente inoltre la strada di accesso al parco Chico Mendez, chiusa agli autoveicoli non autorizzati.

- pozzi 31, 31 bis, 32, 36

La zona di rispetto ristretta è attraversata dalla Strada del Francese, asfaltata. Nella zona di rispetto allargata sono presenti diversi insediamenti produttivi: cooperativa di servizi, magazzino, carpenteria meccanica.

- pozzi 29, 29 bis, 30

La zona di rispetto ristretta è attraversata dalla S.P. Torino-Lanzo ed è interessata dalla nuova circonvallazione in progetto. Nella zona di rispetto allargata sono presenti: un distributore di carburanti, alcune case di civile abitazione, una ditta di carpenteria meccanica, e, al limite estremo della zona di rispetto allargata, insiste un allevamento con accumulo di letame.



– pozzi 33 e 33 bis

La zona di rispetto si presenta arata in quanto destinata a coltivazione. Nelle zone di rispetto ristretta ed allargata è presente una discarica abusiva.

A norma della legge 7 agosto 1990 n. 241 e della legge regionale 25 luglio 1994 n. 27, artt. 12 e 13, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 6, in data 10 febbraio 2005.

Tutto ciò premesso,

### *Il Dirigente*

considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di ridefinizione è conforme ai criteri generali di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 102 - 45194, in data 26 aprile 1995 e del decreto legislativo n. 152/1999 e successive modifiche e integrazioni;

atteso che le zone di rispetto proposte sono state dimensionate attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano;

rilevato che le portate utilizzate per il dimensionamento delle aree di salvaguardia in argomento sono pari a quelle massime emunte nel periodo di massimo consumo così come riportato nella tabella allegata;

rilevato che la zona in esame è interessata dal progetto di realizzazione della nuova circonvallazione di Venaria Reale e Borgaro Torinese di collegamento alla Reggia di Venaria Reale e delle opere ad essa accessorie;

rilevato che alcuni dei pozzi e le loro aree di salvaguardia saranno interessati dalla realizzazione di questo intervento;

rilevato che alcuni pozzi sono localizzati in aree non idonee in quanto intensamente urbanizzate o che presentano centri di pericolo all'interno delle aree di salvaguardia;

ritenuto che la proposta di definizione delle aree di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi necessari a garantire la tutela della qualità delle acque captate, evidenziati dall'ARPA e dall'ASL territorialmente competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta, in conformità alle disposizioni dell'articolo 21, comma 4, del D.Lgs. n. 152/1999, con particolare riguardo al ripristino delle recinzioni laddove necessario;
- il gestore, d'intesa con l'Autorità d'Ambito, provveda alla dismissione dei pozzi esistenti che non forniscono idonee garanzie dal punto di vista della salvaguardia delle risorse idriche captate, valutando, in alternativa alla loro chiusura definitiva, l'eventualità di un possibile utilizzo per il monitoraggio e il controllo delle falde. In particolare vista l'elevata vulnerabilità dell'acquifero superficiale occorrerà provvedere ad una graduale dismissione dei pozzi completati esclusivamente nell'Acquifero Superficiale 2 bis, 47 bis, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 56 e di quelli per cui le condizioni attuali relative alla consistenza dei centri di pericolo nelle aree di salvaguardia suggeriscono la rilocalizzazione in aree più protette;

- si provveda alla verifica degli eventuali scarichi delle acque reflue domestiche, o a questi assimilabili, a norma delle disposizioni di cui alla Legge regionale 26 marzo 1990 n.13, disponendone l'allacciamento alla rete fognaria, ai sensi dell'articolo 8 della medesima legge regionale, con particolare riguardo ai fabbricati esistenti non collegati ubicati all'interno della zona di rispetto allargata;
- si provveda alla verifica e messa in sicurezza dei tracciati stradali interferenti con la zona di rispetto ristretta e con la zona di rispetto allargata, per garantire l'allontanamento delle acque di dilavamento dalle sedi stradali;
- i tracciati stradali delle opere viarie che dovessero essere realizzate siano mantenuti sempre esterni alla zona di rispetto ristretta e, qualora si riscontri un'interferenza del tracciato con la zona di rispetto ristretta, il pozzo in questione venga considerato a rischio e quindi si proceda alla sua rilocalizzazione in posizione idonea;
- le attività agricole, interessanti l'area di salvaguardia, siano condotte in conformità alle disposizioni di legge ed al programma d'utilizzazione agricola;
- nell'ambito dei controlli analitici di cui al D.P.R. n. 236/1988 e al D.Lgs. n. 31/2001 e successive modifiche ed integrazioni, vengano effettuati sistematici controlli della qualità delle acque di falda in arrivo ai pozzi;
- si provveda alla realizzazione di un adeguato sistema di protezione dinamica attraverso la predisposizione di un piano di monitoraggio specifico.

Preso atto che il dimensionamento delle aree di salvaguardia in argomento è stato effettuato nell'ipotesi di rilocalizzazione dei pozzi a maggior rischio e di quelli per cui la nuova viabilità in progetto interferisce con le aree di rispetto ristretta;

atteso che l'area dove occorrerà ricercare gli approvvigionamenti alternativi dovrà essere in una zona prossima all'attuale campo pozzi e presenti adeguate caratteristiche di protezione dall'inquinamento e qualità delle acque al fine di garantire la continuità del servizio idrico nel tempo;

considerato che, in ogni caso, qualunque intervento di dismissione dei pozzi, in relazione ai vincoli esistenti ed alle situazioni evidenziate, dovrà avvenire solo dopo che siano state messe in opera adeguate misure in modo da garantire costantemente il servizio;

vista la nota del 27 ottobre 2004 dell'A.T.O. n. 3 Torinese di trasmissione della proposta di ridefinizione delle aree di salvaguardia;

vista la nota dell' 8 novembre 2004 del Comune di Venaria Reale;

vista la nota del 7 dicembre 2005 del Comune di Borgaro Torinese;

vista la nota del 12 gennaio 2005 dell'A.T.O. n. 3 Torinese di trasmissione del parere n. 89/2004 del 24/12/2004 del Direttore generale di approvazione della proposta in oggetto, della nota del 2 dicembre 2004 di risposta alla nota del Comune di Venaria Reale prot. n. 35530 del 24/11/2004;

vista la nota del 31 dicembre 2004 dell'Azienda Sanitaria Locale n. 6 di Ciriè, in riferimento agli esiti del sopralluogo effettuato congiuntamente all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale di Torino in data 10 dicembre 2004 e in data 17 dicembre 2004;

vista la Determinazione Dirigenziale n. 492/24 in data 28 novembre 2002 di ridefinizione delle aree di salvaguardia del pozzo 64;

visto il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, "Attuazione della direttiva CEE del 15 luglio 1980, n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183";

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano";

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 27, "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31", recante attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano;

visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole";

visto il decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 258 "Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento; a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128";

visto l'art. 21, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni;

visto l'art. 9 - primo comma, lettera f) - del D.P.R. n. 236/1988;

visto il decreto 26 marzo 1991 "Norme tecniche di prima attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236", relativo all'attuazione della direttiva CEE del 15 luglio 1980, n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano; ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

vista la Legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la Legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee";

vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 102 - 45194, in data 26 aprile 1995, di approvazione, ai sensi della legge regionale 12 aprile 1994, n. 4, dei contenuti della documentazione a corredo della domanda d'autorizzazione alla ricerca d'acqua sotterranea, della relazione finale e della documentazione necessaria all'individuazione delle aree di tutela assoluta e di rispetto intorno ai pozzi;

vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 64 - 10753, in data 22 luglio 1996, di conferma dei provvedimenti adottati dalla Giunta Regionale in attuazione della L.R. n. 4/1994;

visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 29 luglio 2003, n. 10/R - Regolamento regionale recante: "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)";

visto l'articolo 23 della L.R. 8 agosto 1997, n. 51.

## D E T E R M I N A

Le aree di salvaguardia del campo pozzi della Società Metropolitana Acque di Torino S.p.a. ubicato nei Comuni di Venaria Reale, Borgaro Torinese e Torino sono definite come risulta nelle tavole 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, in scala 1:1.500 e 1:2.000, allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

La definizione dell'area di salvaguardia in argomento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone pari a quello riportato nella tabella riassuntiva allegata.

Nelle zone di rispetto ristretta ed allargata, sono vietati gli insediamenti e le attività di cui all'art. 21, comma 5, del decreto legislativo n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni.

A norma dell'art. 21, comma 6, del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni, sono disciplinate le seguenti strutture ed attività:

- all'interno dell'area di salvaguardia è vietato l'insediamento di nuove attività produttive ed artigianali; per quanto riguarda le attività esistenti i Comuni di Venaria Reale, Borgaro Torinese e Torino dovranno adeguare il proprio strumento urbanistico con una specifica normativa tecnica d'attuazione che disciplini gli interventi edilizi consentiti al fine di favorire la riduzione del potenziale carico inquinante, nonché agevolare la loro rilocalizzazione all'esterno dell'area di salvaguardia;
- all'interno della zona di rispetto ristretta è vietato l'insediamento di nuovi fabbricati, a qualsiasi uso destinati; per i fabbricati preesistenti, regolarmente autorizzati a norma delle disposizioni urbanistiche ed edilizie di legge, la medesima normativa tecnica d'attuazione potrà consentire solo gli interventi edilizi di recupero funzionale e di adeguamento igienico-sanitario, fermi restando i divieti di cui all'articolo 21, comma 5, del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni;
- all'interno della zona di rispetto allargata è consentita la realizzazione di fognature a condizione che siano adottati accorgimenti tecnici in grado di evitare la diffusione nel sottosuolo di liquami derivanti da eventuali perdite della rete fognaria; le soluzioni tecniche adottate dovranno essere comunicate all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale territorialmente competente;
- all'interno delle zone di rispetto ristretta ed allargata le attività agricole sono ammesse esclusivamente nel pieno rispetto delle condizioni stabilite alle lettere c), n), del comma 5, dell'art. 21, del decreto legislativo n. 152/1999 e, in ogni caso, in conformità del Codice di Buona Pratica Agricola, approvato con il D.M. 19 aprile 1999. In tal caso il conduttore del fondo comunica al Dipartimento dell'A.R.P.A. competente per territorio e ai Comuni interessati, il programma delle attività agrarie che intende attuare;
- qualunque altro intervento che non rientri fra quelli espressamente vietati all'art. 21 del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni, dovrà essere soggetto al preventivo nulla osta del Dipartimento dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale e del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competenti.

La Società Metropolitana Acque Torino, d'intesa con l'Autorità d'Ambito Torinese, i Comuni di Venaria Reale, Borgaro Torinese e Torino, il competente Dipartimento dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale e il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale, al fine di prevenire e ridurre i rischi di compromissione delle risorse idriche captate dal pozzo dovrà:

- provvedere alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta, in conformità alle disposizioni dell'articolo 21, comma 4, del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riguardo al ripristino delle recinzioni laddove necessario;
- provvedere alla graduale dismissione dei pozzi che per le caratteristiche di vulnerabilità degli acquiferi captati e/o per la situazione di rischio connesso alla presenza dei centri di pericolo attuali e futuri (circonvallazione) possono presentare situazioni di forte criticità valutando, in alternativa alla loro chiusura definitiva, l'eventualità di un possibile utilizzo di monitoraggio e controllo delle falde;
- procedere all'interno dell'area di salvaguardia alla verifica degli eventuali scarichi delle acque reflue domestiche, o a questi assimilabili, a norma delle disposizioni di cui alla Legge regionale 26 marzo 1990 n. 13, disponendone ove possibile l'allacciamento alla rete fognaria, ai sensi dell'articolo 8 della medesima legge regionale;
- provvedere alla verifica e messa in sicurezza dei tracciati stradali interferenti con la zona di rispetto ristretta e con la zona di rispetto allargata, per garantire l'allontanamento delle acque di dilavamento dalle sedi stradali;
- assicurarsi che le attività agricole, interessanti le aree di salvaguardia, siano condotte in conformità al programma delle attività agrarie, a norma delle disposizioni di legge sopra indicate;
- predisporre un adeguato sistema di protezione dinamica attraverso la redazione e la messa in opera di un piano di monitoraggio specifico;
- nell'ambito dei controlli analitici di cui al D.P.R. n. 236/1988 e al D.Lgs. n. 31/2001 e successive modifiche ed integrazioni, effettuare una sistematica verifica della qualità delle acque di falda in arrivo ai pozzi.

In attesa dell'adeguamento della normativa tecnica d'attuazione dello strumento urbanistico, il Comune di Venaria Reale, Borgaro Torinese e Torino dovranno emanare apposite ordinanze ed adottare ogni altro provvedimento di competenza ai fini del recepimento e della notifica dei vincoli vigenti all'interno delle zone di rispetto ristretta ed allargata.

La delimitazione delle aree di salvaguardia del pozzo 64, ridefinite con Determinazione Dirigenziale n. 492/24 del 28/11/2002, cessa di avere efficacia e viene sostituita da quella contenuta nella presente determinazione.

In relazione ai risultati dei periodici controlli analitici, da effettuarsi ai sensi degli articoli 10, 11, 12, 13, e 14, del D.P.R. n. 236/88, e del D.Lgs. n. 31/2001 e successive modifiche ed integrazioni, i Comuni di Venaria Reale, Borgaro Torinese e Torino sono tenuti a adottare i conseguenti provvedimenti per la protezione delle acque destinate al consumo umano e per la tutela della salute pubblica, dandone adeguata informazione alla popolazione interessata.

Copia del presente provvedimento sarà trasmessa ai competenti uffici dell'Amministrazione provinciale di Torino, per gli adempimenti in ordine alla concessione d'uso delle acque.

Torino, li 14 LUG. 2005

Il Direttore  
Ing. Salvatore DE GIORGIO



Funzi.
Est.
SL
SL
VISTO
Dirigente


Direzione AMBIENTE

Settore Servizio Idrico Integrato

DETERMINAZIONE NUMERO: 246

DEL: 18 GIU. 2009

Codice Direzione: DB1000

Codice Settore: DB1009

Legislatura: 8

Anno: 2009

**Oggetto**

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia della captazione di acqua superficiale ubicata in sponda sinistra del Fiume Po, con annesso impianto di potabilizzazione, nel Comune di Torino.

L'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "Torinese", d'intesa con la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A., gestore operativo del servizio acquedottistico, con nota in data 20 maggio 2008, ha trasmesso la Determinazione del Direttore Generale n. 63, in data 20 maggio 2008, con la documentazione a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia della captazione di acqua superficiale ad uso potabile in sponda sinistra del Fiume Po a circa 300 metri a monte della confluenza con il Torrente Sangone, con annesso impianto di potabilizzazione, nel Comune di Torino. La stessa Autorità d'Ambito n. 3, con nota in data 16 giugno 2008, ha integrato la documentazione in precedenza trasmessa, facendo pervenire i pareri di competenza dell'Azienda Sanitaria Locale e dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale.

Con nota in data 16 luglio 2008 è stato richiesto al Proponente (Autorità d'Ambito n. 3 e S.M.A.T. S.p.A.), di fornire integrazioni alla documentazione trasmessa, tra cui una nuova versione della planimetria su base catastale dell'area di salvaguardia, tenuto conto che la peculiarità della situazione consente di applicare il criterio infrastrutturale così come previsto dalla parte 4 dell'Allegato A del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R.

L'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "Torinese", con nota in data 27 aprile 2009, ha integrato la documentazione in precedenza trasmessa, facendo pervenire quanto sopra richiesto.

L'impianto in questione risulta costituito da un'opera di presa composta da un manufatto in cemento armato, composto da due opere, una in alveo (a forma di torre esagonale) e l'altra sulla sponda sinistra del Po, collegate tramite due tubazioni subalvee, da una stazione di sollevamento equipaggiata con 5 elettropompe e da un complesso di potabilizzazione.

La proposta di definizione è stata dimensionata utilizzando il criterio infrastrutturale come prevede il punto 4 dell'Allegato A del Regolamento regionale 15/R del 2006 e individua la

zona di rispetto coincidente con la zona di tutela assoluta, al cui interno sono contenute le opere di presa e i relativi manufatti accessori necessari al trattamento (impianto di potabilizzazione) e al trasferimento delle acque alla rete.

La suddetta area di salvaguardia è rappresentata con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato "Comune di Torino – Proposta per la definizione delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano riferite all'opera di presa dell'impianto di potabilizzazione del Fiume Po – Estratto catastale – scala 1:1.500", agli atti con la documentazione trasmessa.

La Regione Piemonte, in conformità ai disposti dell'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1982, n. 515, con deliberazione della Giunta regionale n. 145-38821, in data 25 giugno 1990, ha classificato le acque superficiali destinata alla produzione di acqua potabile del Fiume Po in categoria A3, ovvero tra le acque che, per un loro eventuale uso potabile, necessitano di un trattamento fisico e chimico spinto, affinamento e disinfezione.

L'Azienda Sanitaria Locale TO1 di Torino, con nota in data 16 giugno 2008, ha espresso parere favorevole alla definizione in oggetto, ribadendo che prima della distribuzione delle acque alle utenze collegate dovranno essere predisposti gli accertamenti tecnico-laboratoristici di routine volti all'accertamento di potabilità delle stesse, in conformità ai disposti dell'articolo 80 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – che ha riprodotto in termini invariati quanto già previsto nell'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1982, n. 515.

In merito alla proposta in argomento l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale di Torino, con nota in data 5 giugno 2008 e successivamente con nota in data 16 aprile 2009, ha espresso parere favorevole non rilevando particolari criticità o incompatibilità.

La Società Metropolitana Acque Torino S.p.A., titolare della concessione di derivazione in forza del decreto ministeriale 11.04.1968, n. 641, ha presentato in data 24 luglio 1992 alla Provincia di Torino domanda di variante alla concessione consistente nello sdoppiamento del punto di presa. Più precisamente ha chiesto che la derivazione a scopo potabile fino a quel momento attuata in sponda sinistra del Fiume Po con la presa in argomento venisse realizzata in parte dalla suddetta presa (2000 l/s) e per la parte restante (1000 l/s) mediante il couso delle opere di derivazione della A.E.M. Torino S.p.A., ora Iride Energia S.p.A., in Comune di La Loggia (TO), tramite un bacino di raccolta e lagunaggio, le cui area di salvaguardia è stata approvata con determinazione del direttore della Direzione Ambiente n. 109, in data 11 maggio 2007.

Successivamente, la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. ha presentato in data 24 ottobre 2001 domanda alla Provincia di Torino di rinuncia parziale ai quantitativi già assentiti con decreto ministeriale 11.04.1968, n. 641, per passare da 3.000 l/s a 2.000 l/s massimi e medi dalla presa in sponda sinistra del Fiume Po.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 25, in data 19 giugno 2008.

Tutto ciò premesso,

*Il Dirigente*

considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione è conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006 n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano";



ritenuto che la peculiarità della situazione locale consente di accogliere la proposta di definizione dell'area di salvaguardia eseguita utilizzando il criterio infrastrutturale previsto dalla parte 4 dell'Allegato A del medesimo Regolamento regionale;

ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che si provveda alla sistemazione e manutenzione della medesima area di salvaguardia, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa e, ove possibile, recintata al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere;

viste le domande, in data 24 luglio 1992 e in data 24 ottobre 2001, della Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. alla Provincia di Torino – Servizio Risorse Idriche – di variante alla concessione di derivazione dal Fiume Po assentita con decreto ministeriale 11.04.1968, n. 641;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 145-38821, in data 25 giugno 1990, di classificazione in categoria A3 delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile del Fiume Po, ai sensi dell'articolo 4 del Presidente della Repubblica 3 luglio 1982, n. 515;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale TO1 di Torino, in data 16 giugno 2008 – prot. n. 76207;

viste le note dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale di Torino, in data 5 giugno 2008 – prot. n. 66236/SS 06.03 e in data 16 aprile 2009 – prot. n. 40857/SS 06.03;

vista la Determinazione del Direttore Generale dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 – "Torinese" n. 63, in data 20 maggio 2008, di approvazione e presa d'atto della proposta di definizione in oggetto;

viste le note dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 – "Torinese", in data 20 maggio 2008 – prot. n. 1744, in data 16 giugno 2008 – prot. n. 2091 ed in data 27 aprile 2009 – prot. n. 1415, di trasmissione ed integrazione degli atti della proposta di definizione in argomento;

visto l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1982, n. 515 "Attuazione della direttiva (CEE) n. 75/440 concernente la qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile";

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e successive modifiche ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica" e successive modifiche ed integrazioni;

visto l'articolo 80 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)";

visto l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l'articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 dell'1 agosto 2008.

## DETERMINA

- a) L'area di salvaguardia della captazione di acqua superficiale ubicata in sponda sinistra del Fiume Po, con annesso impianto di potabilizzazione, nel Comune di Torino, è definita come risulta nell'elaborato "Comune di Torino – Proposta per la definizione delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano riferite all'opera di presa dell'impianto di potabilizzazione del Fiume Po – Estratto catastale – scala 1:1.500", allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
- b) Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dall'articolo 4 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano", relativi alla zona di tutela assoluta.
- c) Il gestore, come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R del 2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del medesimo Regolamento, nonché a garantire che la zona di tutela assoluta, coincidente con la zona di rispetto, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa.
- d) A norma dell'articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che ai proponenti:
  - alla Provincia di Torino per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario per la tutela del punto di presa;
  - alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
  - all'Azienda sanitaria locale;
  - al Dipartimento dell'ARPA.
- e) A norma dell'articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed ai Comuni di Torino affinché lo stesso provveda a:
  - recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla ridefinizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
  - emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta ridefinizione dell'area di salvaguardia;
  - notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di ridefinizione con i relativi vincoli.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del regolamento n. 8/R del 29/07/2002 "Ordinamento e disciplina dell'attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte".

Torino, li

18 GIU. 2009

Il Dirigente del Settore

Ing. Orazio RUFFINO





## PROCESSO VERBALE ADUNANZA LVII

### DELIBERAZIONE CONSIGLIO PROVINCIALE DI TORINO

21 settembre 2010

Presidenza: Sergio BISACCA  
Giancarlo VACCA CAVALOT

Il giorno 21 del mese di settembre duemiladieci, alle ore 15,00, in Torino, piazza Castello n. 205, nella Sala del Consiglio Provinciale "E. Marchiaro", sotto la Presidenza del Presidente del Consiglio Sergio BISACCA e, per la restante parte, del Vice Presidente Giancarlo VACCA CAVALOT e con la partecipazione del Vice Segretario Generale, Nicola TUTINO, si è riunito il Consiglio Provinciale come dall'avviso del 17 settembre 2010 recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri ed affisso all'Albo Pretorio.

Sono intervenuti il Presidente della Provincia Antonino SAITTA e i Consiglieri:  
Alessandro ALBANO - Roberto BARBIERI - Costantina BILOTTO - Sergio BISACCA - Claudio BONANSEA - Patrizia BORGARELLO - Roberto CAVAGLIA' - Giuseppe CERCHIO - Vilmo CHIAROTTO - Ivano CORAL - Giovanni CORDA - Loredana DEVIETTI GOGGIA - Erika FAIENZA - Davide FAZZONE - Antonio FERRENTINO - Silvia FREGOLENT - Eugenio GAMBETTA - Carlo GIACOMETTO - Salvatore IPPOLITO - Nadia LOIACONI - Claudio LUBATTI - Michele MAMMOLITO - Gerardo MARCHITELLI - Angela MASSAGLIA - Bruno MATOLA - Franco PAPOTTI - Umberto PERNA - Raffaele PETRARULO - Cesare PIANASSO - Domenico PINO - Nicola Felice POMPONIO - Renzo RABELLINO - Caterina ROMEO - Daniela RUFFINO - Giuseppe SAMMARTANO - Gian Luigi SURRA - Giampietro TOLARDO - Giancarlo VACCA CAVALOT - Pasquale VALENTE - Carmine VELARDO.

Sono assenti i Consiglieri: Barbara BONINO - Roberto CERMIGNANI - Gerardo MANCUSO - Claudia PORCHIETTO - Roberto TENTONI.

Partecipano alla seduta gli Assessori: Carlo CHIAMA - Alberto AVETTA - Marco BALAGNA - Piergiorgio BERTONE - Mariagiuseppina PUGLISI - Roberto RONCO - Ida VANA - Antonio Marco D'ACRI.

Sono assenti gli Assessori: Gianfranco PORQUEDDU - Umberto D'OTTAVIO - Ugo PERONE.

Commissione di scrutinio: Vilmo CHIAROTTO - Domenico PINO - Giampietro TOLARDO.

*(Omissis)*

**OGGETTO: Classificazione della circonvallazione di Venaria Reale e Borgaro Torinese. Declassificazione e dismissione di tratti di strade provinciali.**

N. Protocollo: 31042/2010

**Il Vice Presidente del Consiglio, Vacca Cavalot,** pone in discussione la deliberazione proposta dall'Assessore Avetta, a nome della Giunta (24/8/2010) ed il cui testo è sottoriportato:

### **IL CONSIGLIO PROVINCIALE**

Premesso che:

- la circonvallazione di Venaria Reale e Borgaro Torinese si propone di potenziare l'accessibilità alla Reggia da nord-est, così come previsto negli obiettivi del progetto per la Venaria Reale, nonché dalla città di Torino e dall'aeroporto di Caselle;
- il tracciato della circonvallazione, così come progettato, si suddivide in tre tratti che convergono allo svincolo a livelli sfalsati denominato "Nodo di intersezione via America" nel territorio di Borgaro Torinese: da tale nodo si dipartono un primo tratto che termina nell'intersezione con la SP 1 delle Valli di Lanzo in territorio di Venaria Reale, un secondo tratto che termina nell'intersezione con la ex SP 2 di Germagnano a nord di Borgaro Torinese e un terzo tratto che termina nell'innesto con la tangenziale nord di Torino a sud di Borgaro Torinese;
- il primo tratto, nel comune di Venaria Reale, è costituito da una strada di tipo C1 e ha inizio sullo svincolo a rotatoria di innesto alla SP 1 delle Valli di Lanzo, supera lo svincolo a rotatoria in corrispondenza di via Stefanat, continua con un viadotto (sezione stradale tipo C1) di scavalco del torrente Stura di Lanzo per congiungersi con il nodo di intersezione via America;
- il secondo tratto, nel comune di Borgaro, è costituito da una strada di tipo C1 e ha inizio nel nodo di intersezione via America in direzione Borgaro nord, supera lo svincolo a rotatoria in corrispondenza di via America (svincolo a rotatoria Borgaro ovest), sovrappassa la ferrovia Torino-Ceres e termina sull'attestamento alla rotatoria posta lungo la ex SP 2 di Germagnano;
- il terzo tratto, nel comune di Borgaro, è costituito da una strada di tipo B e ha inizio nel nodo di intersezione via America, attraversa il tratto urbano in galleria artificiale, per proseguire affiancando la ex SP 2 fino alla tangenziale di Torino, allacciandosi in corrispondenza dello svincolo di Borgaro;
- il primo tratto, lungo circa 2300 metri, e il secondo tratto, lungo circa 1900 metri, sono costituiti da una carreggiata unica a doppio senso di marcia con piattaforma di 10,50 metri che comprende due corsie da 3,75 metri e due banchine laterali da 1,50 metri, classificabili ciascuno come strada extraurbana secondaria a traffico sostenuto con caratteristiche del tipo "C1";
- il terzo tratto, lungo circa 2000 metri, è costituito da due carreggiate con piattaforma di 21,30 metri, separate da uno spartitraffico centrale di larghezza netta 1,80 metri (composto da due barriere di sicurezza poste su un manufatto in c.a.), due banchine interne di 0,50 metri, 4 corsie di 3,75 metri (due per ogni senso di marcia), due banchine laterali di 1,75 metri, classificabile come strada extraurbana principale con caratteristiche del tipo "B";
- il progetto prevede inoltre:
  - rotatoria "Venaria" sulla SP 1 delle Valli di Lanzo, di intersezione con il primo tratto di cui sopra, compresi i raccordi di innesto sulla SP 1;
  - rotatoria "via Stefanat" tra la ex SP 268 del Trucco e il primo tratto di cui sopra,

compresi i raccordi di innesto con la ex SP 268;

- rotatoria “Torino” posta in corrispondenza dello svincolo di Borgaro comprese:
  - strada di collegamento con la ex SP 9 di Altessano (corrispondente al tipo F2 con piattaforma di 8,50 metri con carreggiata unica bidirezionale così ripartita: due corsie di 3,25 metri, due banchine laterali di 1,00 metri);
  - raccordi con la ex SP 2 di Germagnano (corrispondente al tipo III CNR80/1978 con carreggiate separate monodirezionali così ripartite: spartitraffico centrale di 1,10 metri, due corsie di 3,50 metri per ogni carreggiata monodirezionale, due banchine laterali esterne di 1,50 metri, assimilabile a strada extraurbana di tipo “B”);
  - raccordi in entrata e in uscita alla rotatoria stessa del terzo tratto di cui sopra;
  - nuove piste dello svincolo di Borgaro sull’autostrada tangenziale nord di Torino;
  - rotatoria “Borgaro Ovest” tra la ex SP 711 di Caselle (via America) e il secondo tratto di cui sopra compresi i raccordi di innesto con la viabilità locale;
  - rotatoria “Borgaro Nord” tra la ex SP 2 di Germagnano e il secondo tratto di cui sopra compresi i raccordi di innesto con la ex SP 2 di Germagnano e la via Italia;
  - sovrappasso di strada comunale nei pressi della SP 1 delle Valli di Lanzo;
  - galleria artificiale con appoggio centrale con sezione tipo B, composta da due banchine interne di 0,50 metri, quattro corsie di 3,75 metri, due banchine laterali di 1,75 metri, quattro elementi antiscavalamento (con sagoma tipo New-Jersey) sui lati esterni delle banchine interne ed esterne, di spessore minimo 0,35 metri, altezza libera minima di 5,05 metri sulle corsie di marcia e 4,85 metri sulle banchine;
  - viadotto sullo Stura di Lanzo composto da dodici campate di luce variabile da 30 a 80 metri per uno sviluppo totale di 610 metri circa: la sezione stradale nel tratto iniziale del viadotto è corrispondente a quella del tipo IV delle norme CNR; la sezione della strada è costituita dalla piattaforma di 10,50 metri e da due marciapiedi di 1,50 metri ciascuno;

Dato atto che:

- l’amministrazione ha ritenuto necessario l’utilizzo anticipato del ramo Borgaro nord (dalla rotatoria “Borgaro Nord” alla rotatoria “Borgaro Ovest”), per una lunghezza di circa 1118 metri;
- con verbale del 16 ottobre 2009, sottoscritto con l’ATI aggiudicataria dei lavori, la Provincia ha pertanto preso in consegna anticipata le opere stradali relative al ramo Borgaro Nord di cui sopra;
- l’ultimazione dei lavori è prevista per il mese di dicembre dell’anno 2010, mentre l’ultimazione dei lavori relativi al tratto che collega il “Nodo di intersezione via America” con la rotatoria “Borgaro Ovest” è prevista per il mese di giugno dell’anno 2011;
- l’apertura al traffico dei tratti ancora da ultimare avverrà a collaudo statico delle opere d’arte in c.a. eseguito e depositato presso il competente sportello dell’edilizia, ad emissione della dichiarazione di agibilità, a verbale di presa in consegna delle opere stradali, sottoscritto dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento e dall’ATI appaltatrice e a verbale di consegna e presa in carico delle opere stradali da parte del Servizio Esercizio Viabilità, sottoscritto dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento, dal responsabile di zona e dal dirigente del Servizio Esercizio Viabilità;

Visto l'articolo 2 e 16 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Visti gli articoli 2, 3, 4 e 26 del DPR 16 dicembre 1992, n. 495;

Vista la legge regionale 21 novembre 1996, n. 86;

Visto l'articolo 102, comma 2, lettera d), della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 novembre 2001;

Visto il regolamento per l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni provinciali in materia di autorizzazioni, concessioni e nulla osta stradali approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale 64-510617/2004 del 1° marzo 2005;

Ritenuto di classificare la strada di cui trattasi, nelle more del completamento dei lavori, prossimi al termine;

Ritenuto di declassificare e dismettere ai seguenti comuni i tratti di strade provinciali di seguito elencati:

#### **Borgaro Torinese**

rotatoria "Borgaro Nord" tra la ex SP 2 di Germagnano e la SP501DIR1  
raccordi della ex SP 2 e via Italia di innesto con la rotatoria "Borgaro Nord"  
raccordi della ex SP 711 di innesto con la rotatoria "Borgaro Ovest"

#### **Torino**

rotatoria "Torino" posto in corrispondenza dello svincolo di Borgaro  
tratto di strada di collegamento tra la rotatoria "Torino" e la ex SP 9 di Altessano  
due raccordi della ex SP 2 di Germagnano con la rotatoria "Torino"

#### **Venaria Reale**

raccordi della ex SP 268 di innesto con la rotatoria "via Stefanat"  
sovrappasso di strada comunale a circa 100 metri dalla rotatoria sulla SP 1 delle Valli di Lanzo tratto di SP 1 delle Valli di Lanzo, sotteso alla nuova rotatoria denominata "Venaria".

Considerato che la competenza per l'adozione del presente provvedimento spetta al Consiglio Provinciale, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera l), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'articolo 230 del testo unico;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del responsabile del Servizio interessato e del responsabile di ragioneria, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'articolo 134, comma 4, del citato testo unico e ritenuta l'urgenza;

### **DELIBERA**

- 1) di classificare strada provinciale, per le ragioni sopra esposte, il tratto della circonvallazione di Venaria Reale e Borgaro Torinese che si diparte dall'allacciamento con la tangenziale nord all'intersezione con la SP 1 delle Valli di Lanzo, con la denominazione

- «SP 501 di Borgaro e Venaria» (codifica catasto strade “sp501”), così come indicato nell'allegato A;
- 2) di classificare strada provinciale il tratto che si dirama dal nodo di intersezione via America alla rotatoria posta sulla ex SP 2 di Germagnano a nord di Borgaro, con la denominazione «SP 501 diramazione per Borgaro Nord» (codifica catasto strade “sp50101”), così come indicato nel suddetto allegato A;
  - 3) di classificare il tratto della SP 501 di Borgaro e Venaria che si diparte dall'allacciamento con la tangenziale nord fino al nodo di intersezione via America (lungo 2000 metri circa) strada extraurbana assimilabile al tipo “B” e il tratto successivo fino all'intersezione con la SP 1 delle Valli di Lanzo, (circa 2300 metri) strada extraurbana secondaria tipo “C1”;
  - 4) di classificare la SP 501 diramazione 1 (circa 1900 metri) strada extraurbana secondaria tipo “C1”;
  - 5) di classificare la galleria artificiale lungo la SP 501 (circa 350 metri) strada extraurbana assimilabile al tipo “B”;
  - 6) di classificare il viadotto sullo Stura di Lanzo lungo la SP 501 (circa 610 metri) strada extraurbana secondaria tipo “C1”;
  - 7) di classificare il tratto di strada di collegamento tra la rotatoria “Torino” e la ex SP 9 di Altessano strada locale in ambito extraurbano a traffico limitato tipo “F2”;
  - 8) di dare atto che le fasce di rispetto stradali relative alla rotatoria “Torino” sono evidenziate nell'allegato B;
  - 9) di dare atto che il Servizio Esercizio Viabilità provvederà all'installazione dei cippi riportanti la nuova denominazione e la relativa progressiva chilometrica per tutta la SP501 di Borgaro e Venaria e la SP501DIR1 diramazione per Borgaro Nord (sp501 e sp50101);
  - 10) di declassificare e dismettere ai seguenti comuni i tratti di strade provinciali e relative fasce di pertinenza, evidenziati nell'allegato A e di seguito elencati, che saranno consegnati a lavori ultimati:

### **Borgaro Torinese**

rotatoria “Borgaro Nord” tra la ex SP 2 di Germagnano e la SP501DIR1  
raccordi della ex SP 2 e via Italia di innesto con la rotatoria “Borgaro Nord”  
raccordi della ex SP 711 di innesto con la rotatoria “Borgaro Ovest”

### **Torino**

rotatoria “Torino” posto in corrispondenza dello Svincolo di Borgaro  
tratto di strada di collegamento tra la rotatoria “Torino” e la ex SP 9 di Altessano  
2 raccordi della ex SP 2 di Germagnano con la rotatoria “Torino”

### **Venaria Reale**

raccordi della ex SP 268 di innesto con la rotatoria “via Stefanat”  
sovrappasso di strada comunale a circa 100 metri dalla rotatoria sulla SP 1 delle Valli di Lanzo tratto di SP 1 delle Valli di Lanzo, sotteso alla nuova rotatoria denominata “Venaria”

- 11) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio della Provincia di Torino per quindici giorni consecutivi;



- 12) di dare atto che, nei trenta giorni successivi alla pubblicazione di cui al punto 11), chiunque può presentare alla Giunta Provinciale, che deciderà in via definitiva, motivata opposizione avverso il presente provvedimento;
- 13) di demandare al Servizio Programmazione Viabilità la trasmissione del presente provvedimento alla Regione Piemonte, dopo la scadenza del termine di cui al punto 12), ovvero dopo la decisione su eventuali opposizioni, per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;
- 14) di dare atto che la Regione Piemonte, ai sensi della Circolare P.G.R. n. 1/TFP del 19 gennaio 1998, provvederà a trasmettere copia dell'estratto della deliberazione con gli estremi dell'avvenuta pubblicazione degli stessi sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'aggiornamento dell'archivio nazionale delle strade;
- 15) di demandare al Servizio Programmazione Viabilità la trasmissione di copia del presente provvedimento al Servizio Bilancio e Reporting per la registrazione nel conto del patrimonio della Provincia di Torino, al Servizio Patrimonio ed al Servizio Finanze e Tributi per gli adempimenti di competenza;



*(Segue l'illustrazione dell'Assessore Avetta per il cui testo si rinvia al processo verbale stenotipato e che qui si dà come integralmente riportato)*

**Il Vice Presidente del Consiglio, Vacca Cavalot,** non essendovi più alcuno che domandi la parola pone ai voti la deliberazione il cui oggetto è sottoriportato:

**OGGETTO: Classificazione della circonvallazione di Venaria Reale e Borgaro Torinese. Declassificazione e dismissione di tratti di strade provinciali.**

N. Protocollo: 31042/2010

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici:

Presenti	=	39
Votanti	=	39

Favorevoli 39

(Albano - Barbieri - Bilotto - Bisacca - Bonansea - Borgarello - Cavaglia - Cerchio - Chiarotto - Coral - Corda - Devietti Goggia - Faienza - Fazzone - Ferrentino - Fregolent - Gambetta - Giacometto - Ippolito - Loiaconi - Lubatti - Mammolito - Marchitelli - Massaglia - Matola - Papotti - Perna - Petrarulo - Pianasso - Pomponio - Romeo - Ruffino - Saitta - Sammartano - Surra - Tolardo - Vacca Cavalot - Valente - Velardo)

**La deliberazione risulta approvata.**

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

**Il Vice Presidente del Consiglio, Vacca Cavalot, pone ai voti l'immediata eseguibilità della deliberazione testé approvata.**

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici:

Presenti	=	38
Votanti	=	38

Favorevoli 38

(Albano - Barbieri - Bilotto - Bisacca - Bonansea - Borgarello - Cavaglia - Cerchio - Chiarotto - Corda - Devietti Goggia - Faienza - Fazzone - Ferrentino - Fregolent - Gambetta - Giacometto - Ippolito - Loiaconi - Lubatti - Mammolito - Marchitelli - Massaglia - Matola - Papotti - Perna - Petrarulo - Pianasso - Pomponio - Romeo - Ruffino - Saitta - Sammartano - Surra - Tolardo - Vacca Cavalot - Valente - Velardo)

**La deliberazione risulta immediatamente eseguibile.**

*(Omissis)*

Letto, confermato e sottoscritto:

In originale firmato

Il Vice Segretario Generale  
F.to N. Tutino

Il Vice Presidente del Consiglio  
F.to G. Vacca Cavalot

/ml

**GLI ALLEGATI PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE  
DELIBERAZIONE SONO DEPOSITATI AGLI ATTI**